

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

167° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 20
2 ^a - Giustizia	» 28
6 ^a - Finanze e tesoro	» 35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 55
10 ^a - Industria	» 64
11 ^a - Lavoro	» 80
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 10 ^a (Industria)	Pag. 8
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 94
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	Pag. 104
Terrorismo in Italia	» 105

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 106
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 111
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 113
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 114
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 115
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 116

CONVOCAZIONI	Pag. 117
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 027 0 00, C 21ª, 0003)

Il Presidente PELLEGRINO indice la votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Risulta eletto il senatore GIORGI.

Il PRESIDENTE esprime al senatore Giorgi vivi rallegramenti e formula auguri di buon lavoro. Informa quindi che il senatore Ricevuto, chiamato a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Sellitti, entrato a far parte del Governo, è incaricato della relazione per la regione Lazio e viene a far parte del Comitato per la revisione delle schede elettorali della regione Lombardia e del Comitato istituito per l'esame delle cariche rivestite dai senatori. Informa altresì che il senatore Casoli è incaricato della relazione per la regione Marche in sostituzione del senatore Giorgi, eletto Vice-Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(R 019 0 00, C 21ª, 0005)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 12 maggio 1993.

Il senatore PINTO chiede chiarimenti sulla procedura riguardante la contestazione delle elezioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha risposto alle richieste del senatore Pinto, intervengono ripetutamente i senatori SAPORITO, FRANCHI e VENTRE, che si soffermano sulle procedure e le scadenze previste dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Il Presidente PELLEGRINO fornisce infine ulteriori precisazioni.

Su conforme proposta del senatore SAPORITO, relatore per la regione Campania - il quale riassume i risultati della revisione delle schede nulle e delle schede valide dei collegi di Napoli V (candidato Forleo) e di Napoli VI (candidato Bargi), effettuata dal Comitato appositamente istituito al fine di accertare l'ordine di graduatoria dei predetti candidati nel gruppo 6 (Democrazia Cristiana) - la Giunta delibera all'unanimità, con l'astensione dei senatori Ventre e Compagna, in quanto eletti nella regione Campania:

1) di accogliere il ricorso presentato dal candidato Forleo (collegio di Napoli V) avverso l'elezione del senatore Bargi (collegio di Napoli VI) nel gruppo 6 (Democrazia Cristiana);

2) di dichiarare conseguentemente contestata l'elezione del senatore Bargi nel collegio di Napoli VI;

3) di sospendere la convalida degli altri senatori proclamati eletti nella regione Campania, in attesa degli esiti del procedimento di contestazione.

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, C 21^a, 0023)

Il PRESIDENTE ricorda i contenuti delle comunicazioni rese nella seduta del 19 maggio 1993 in materia di autorizzazioni a procedere.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori MAISANO GRASSI, SAPORITO, COVI, PREIONI, FRANCHI e FILETTI.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 19 maggio 1993, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 101, contro il senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della

2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numeri 2 e 7 del codice penale (ricettazione).

(R 135 0 00, C 21^a, 0105)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, in ordine al *Doc. IV*, n. 101, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (all'unanimità);

c) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora (all'unanimità).

Successivamente, in ordine al *Doc. IV*, n. 116, la Giunta - con separate votazioni - delibera:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (all'unanimità);

c) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora (all'unanimità).

La Giunta incarica quindi il senatore Pellegrino di redigere le relazioni per l'Assemblea.

La Giunta riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio 1993, della seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 41, contro i senatori Citaristi e Golfari per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale; 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; turbata libertà degli incanti).

(R 135 0 00, C 21^a, 0041)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti. Prendono quindi la parola i senatori SAPORITO, GIORGI e FILETTI.

Successivamente, la Giunta - con separate votazioni - delibera a maggioranza:

a) di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di proporre (nel caso in cui l'Assemblea respingesse la precedente proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione;

c) di proporre (qualora l'Assemblea respingesse la prima proposta di diniego della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, che l'autorizzazione venga estesa alle nuove emergenze di fatto, che potrebbero risultare nel prosieguo del procedimento.

Infine, la Giunta incarica il senatore Giorgi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

10^a (Industria)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (1180)

Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e altre norme in materia di privatizzazione (926)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta dell'8 giugno 1993.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che il Governo ha presentato alcuni emendamenti il cui contenuto fornisce di per sè gli elementi di risposta alle richieste avanzate nella seduta di ieri da alcuni Commissari.

Il relatore SAPORITO illustra quindi gli emendamenti presentati da lui stesso e dal senatore Baldini. Si sofferma, in particolare sull'emendamento 2.7, precisando che all'esigenza ad esso sottesa viene corrisposto in modo più puntuale con l'emendamento 2.5 del Governo. Ritira, quindi, l'emendamento 2.7. Precisa, infine, che gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 riprendono il testo degli articoli del disegno di legge n. 926 relativi alla mostra d'Oltremare, all'Ente autonomo di gestione per il cinema e all'Ente autonomo per le aziende termali.

Il senatore BALDINI osserva che l'articolo 1 del decreto-legge, nella parte in cui prevede la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali dovrebbe essere forse riformulato al fine di tener conto del risultato del *referendum* i cui effetti sono ormai pienamente vigenti dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del relativo decreto del Presidente della Repubblica. La questione dovrebbe, comunque, essere approfondita.

Il presidente ACQUARONE ritiene che la reiterazione nel decreto-legge della norma sulla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali abbia lo scopo di far decorrere la data di tale soppressione e del trasferimento delle attribuzioni agli altri organi competenti dal momento dell'emanazione del primo decreto-legge in materia, facendone quindi salvi gli effetti.

Il sottosegretario DE CINQUE concorda con l'impostazione sostenuta dal presidente Acquarone.

Prende successivamente la parola la senatrice MAISANO GRASSI, che illustra i propri emendamenti e suggerisce di modificare la formulazione del titolo del provvedimento allo scopo di far riferimento anche alle norme sugli enti minori.

Il senatore DE COSMO dichiara la posizione favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sugli emendamenti presentati dal Governo, che tengono conto in modo convincente delle indicazioni del Parlamento in materia di riordino delle partecipazioni statali.

Precisa, inoltre, che alcune perplessità che nutriva sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, determinate dall'assenza di precise indicazioni sulle attribuzioni del Ministero del turismo possono essere considerate superate dalla nuova formulazione contenuta nell'emendamento in cui si fa riferimento in generale alle autorità competenti.

Il senatore CHERCHI concorda con il complesso degli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo. Al fine di compiere un adeguato approfondimento dei problemi connessi alla gestione della Mostra d'Oltremare, che è sostanzialmente un istituto fieristico, sarebbe però opportuno ritirare l'emendamento 5.0.1.

Il senatore GALDELLI esprime perplessità sull'andamento dell'esame e sui risultati effettivi cui si perverrà. È evidente, d'altra parte, che il decreto-legge non sarà convertito nei termini costituzionali e, quindi, sarebbe preferibile che il Governo procedesse alla sua reiterazione tenendo conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Ritiene che il pericolo di un conflitto di competenza tra i vari Ministeri ed Enti a cui sono state attribuite competenze in questa materia sarà difficilmente evitabile, anche in ragione del fatto che il Ministero del tesoro conserva le attribuzioni di azionista delle società per azioni, mentre il Ministero dell'industria è l'organo competente per la politica industriale.

Il presidente ACQUARONE propone che la Commissione approvi un ordine del giorno sul personale distaccato al Ministero dell'industria dagli ex enti di gestione delle partecipazioni statali, impegnando il Governo a tener conto dei problemi di funzionalità dello stesso Ministero.

Il senatore CHERCHI è favorevole alla proposta del Presidente, purchè ci si limiti a indicare l'esigenza di affrontare la questione del personale, senza suggerire una proroga della scadenza già prevista per il rientro nelle società per azioni.

Il presidente ACQUARONE conferma che la sua proposta ha l'obiettivo minimo di segnalare l'esistenza del problema.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 118.

Su richiesta dei relatori, il presidente ACQUARONE, che ha fatto proprio l'emendamento 1.6 in assenza del presentatore, senatrice Maisano Grassi, lo ritira.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, sono accolti gli emendamenti 1.1 e 1.8, di identico contenuto (con una modifica testuale, proposta dallo stesso presidente ACQUARONE), nonché gli emendamenti 1.7 (che il presidente Acquarone, in assenza del presentatore, senatrice Maisano Grassi, fa proprio) e 1.9, anch'essi di identico contenuto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dei suddetti emendamenti, risultano assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 e risulta precluso l'emendamento 1.4.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso avviso contrario sugli emendamenti 2.7 e 2.4 (che il presidente ACQUARONE ha fatto proprio per l'assenza del presentatore, senatrice Maisano Grassi), questi ultimi sono ritirati su invito dei relatori.

Dopo l'accoglimento da parte delle Commissioni riunite dell'emendamento 2.5 il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo è quindi respinto l'emendamento 2.3. Favorevoli i relatori, è accolto l'emendamento 2.6.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alle Commissioni riunite, è accolto l'emendamento 3.1. Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.3.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alle Commissioni riunite, è accolto l'emendamento 3.2.

È quindi accolto l'emendamento 4.1, dopo che il relatore SAPORITO ha precisato che esso recepisce l'avviso espresso dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il presidente ACQUARONE esprime perplessità sulla formulazione del comma 1 dell'emendamento 5.0.1 nel quale si attribuisce all'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano» la qualificazione di ente privato di interesse generale, non previsto nell'ordinamento italiano. Si tratta di un problema rilevante, che non può essere risolto introducendo incidentalmente tale figura nel contesto normativo all'esame.

Il relatore SAPORITO osserva che, al di là delle questioni di dottrina, l'emendamento, 5.0.1, che peraltro riproduce disposizioni già presenti nel disegno di legge n. 964, ha il fine di configurare funzione e finalità dell'Ente che, senza un appropriato intervento normativo, rimarrebbe di diritto pubblico. Con tali precisazioni, si dichiara comunque disponibile a ritirare l'emendamento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che la richiesta di stralcio della norma in discussione, già avanzata dalla sua parte politica, mira proprio all'approfondimento delle questioni relative alle funzioni e ai fini dell'Ente e non certo a rimuovere il problema.

Il relatore SAPORITO ritira quindi l'emendamento 5.0.1.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE CINQUE è quindi accolto l'emendamento 5.0.2, con una modificazione proposta dai Relatori (emendamento 5.0.2/1).

Segue una breve discussione sull'emendamento 5.0.3, alla quale partecipano il sottosegretario DE CINQUE (secondo il quale l'attuale formulazione comporterebbe l'obbligo di sentire tutte le Regioni sul programma di animazione delle aziende termali), il senatore PIERANI (che considera inaccettabile la previsione di un programma ministeriale di alienazione delle aziende termali, materia di competenza delle Regioni, e chiede chiarimenti al riguardo al sottosegretario De Cinque) e il presidente de COSMO (che ritiene opportuno riformulare l'emendamento, precisando al tempo stesso di aver già sottolineato l'inopportunità di introdurre disposizioni in materia di turismo prima di aver appreso gli orientamenti del Governo al riguardo) e il presidente ACQUARONE (il quale propone di riformulare l'emendamento sopprimendo il comma 2 e modificando il comma 1). Al termine, il relatore SAPORITO riformula l'emendamento 5.0.3, accogliendo le indicazioni del senatore Pierani e del presidente Acquarone (emendamento 5.0.4).

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alle Commissioni riunite, l'emendamento 5.0.4 è accolto.

Il relatore SAPORITO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,
esaminati, i disegni di legge n. 964 e n. 1180,

impegna il Governo

a farsi carico dei problemi connessi alla scadenza del termine previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993 n. 62, recante disposizioni urgenti sul personale di enti pubblici trasformati in società per azioni comandato presso amministrazioni pubbliche».

0/926-1180/1^a-10^a/1

I RELATORI

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno è accolto.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 118 e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 926.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (1180)

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.6

MAISANO GRASSI

All'emendamento 1.1, sostituire in fine la parola: «passaggio», con l'altra: «trasferimento».

1.1/1

ACQUARONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovrà tenere conto di tale passaggio di attribuzioni.»

1.1

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro delle partecipazioni statali. Nella composizione degli organi collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovrà tenere conto di tale passaggio di attribuzioni.»

1.8

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.7

MAISANO GRASSI

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.9

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.2

I RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 al Ministro dell'industria e per quanto di loro competenza ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro dell'industria sovrintende al Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992».

1.4

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Sopprimere il comma 4.

1.3

I RELATORI

Sopprimere il comma 4.

1.5

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.7

I RELATORI

Sopprimere articolo.

2.4

MAISANO GRASSI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «il Presidente del Consiglio» fino alle parole: «da lui delegato», con le seguenti: «il Ministro dell'industria».

2.1

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria».

2.2

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato» con le parole: «secondo le direttive del Presidente del Consiglio, d'intesa».

2.5

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

2.3

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle parole: «e dal riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA nonché del programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM».

2.6

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo è determinato in conformità all'allegato A del presente decreto-legge e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992. Detto personale potrà essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto-legge, e può essere altresì utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni statali».

3.1

I RELATORI

Al comma 2, sostituire la parola: «subentra» con le parole: «e il Ministero dell'industria subentrano»;

conseguentemente sostituire la parola: «provvede» con la parola: «provvedono».

3.3

LIBERTINI, MARCHETTI, GALDELLI, MANNA, CROCETTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi precedenti potrà essere trasferito, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso Amministrazioni centrali od Organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli.»

3.2

I RELATORI

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto-legge, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonché gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti in corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.»

4.1

I RELATORI

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. L'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» è riconosciuto come ente privato di interesse generale. Ad esso si applicano le disposizioni del capo II del titolo II del libro primo del codice civile.

2. Lo statuto dell'Ente è approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, altresì, alla nomina del collegio dei revisori.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualità di ente privato di interesse generale, con l'applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2, può essere attribuita ad altri enti di diritto pubblico, alla cui gestione finanziaria lo Stato non contribuisca né abbia contribuito in via ordinaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari».

5.0.1

I RELATORI

All'emendamento 5.0.2, al comma 2, sopprimere la parola: «anche» e, dopo le parole: «indirizzi culturali e», inserire le altre: «, d'intesa con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.A.».

Sopprimere conseguentemente le rimanenti parole del comma.

5.0.2/1

I RELATORI

«Art. 5-ter.

1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'Autorità competente in materia di turismo e spettacolo che provvede anche alla determinazione degli indirizzi culturali e di politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.A.

3. La società presenta, annualmente, all'Autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.A nei settori di attività di interesse comune».

5.0.2

I RELATORI

«Art. 5-quater.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita ogni potere inerente alla liquidazione del patrimonio del

disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali e entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un dettagliato programma di alienazione.

2. Il programma di cui al comma 1, predisposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro della sanità, è sottoposto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.0.3

I RELATORI

«Art. 5-quinquies.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di riordino del settore termale».

5.0.4

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente allegato:

Allegato A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1,
nel testo sostituito dall'emendamento 3.1)

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA
C	Dirigente generale	6
D	Dirigente superiore	5
E	Primi dirigenti	20
	Qualifica funzionale IX	8
	Qualifica funzionale VIII	24
	Qualifica funzionale VII	13
	Qualifica funzionale VI	16
	Qualifica funzionale V	34
	Qualifica funzionale IV	33
	Qualifica funzionale III	14

All. A

I RELATORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

114^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento BARILE.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283)**(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE propone di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Conviene unanime la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE***CARLA ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)**

(Esame e abbinamento ai disegni di legge nn. 115 e connessi)

Il relatore SALVI illustra il contenuto del disegno di legge in titolo precisando che esso prevede che in ciascuna regione il numero dei collegi corrisponda ai tre quarti dei senatori da eleggere, con eccezione del Molise e della Val d'Aosta, che sia vietato di candidarsi sia alla Camera che al Senato e che, mentre in ciascun collegio viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti, i voti dei candidati non eletti siano utilizzati ai fini della ripartizione proporzionale.

Propone che l'esame del disegno di legge n. 1281 sia abbinato a quello dei disegni di legge nn. 115 e connessi.

Conviene la Commissione.

PECCHIOLI ed altri - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)

DE MATTEO - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)

COMPAGNA ed altri - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

COMPAGNA ed altri - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

FABBRI ed altri - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

ACQUAVIVA ed altri - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

GAVA ed altri - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

SPERONI ed altri - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

CARLA ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 27 maggio 1993.

Il senatore RIVIERA precisa di non concordare con un punto fondamentale della relazione svolta dal senatore Salvi, riguardante il sistema del doppio turno elettorale. A suo avviso, infatti, il turno unico appare maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dal corpo elettorale in occasione della consultazione referendaria.

Ritiene, inoltre, che, anche sulla base di quanto sta avvenendo in questi giorni dopo lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative, si possa giungere alla conclusione che il doppio turno determini una diminuzione della omogeneità delle coalizioni. Mentre, infatti, nel primo turno o nel turno unico le forze politiche che sostengono il candidato presentano un unitario programma elettorale, nel secondo turno la necessità di giungere alla coalizione comporta inevitabilmente che ad esse si aggiungano altre forze politiche portatrici di diversi punti programmatici.

Dichiara, infine, di essere contrario anche al sistema della cosiddetta doppia scheda e alla ipotesi, avanzata anche nella discussione, di una lista nazionale bloccata per l'attribuzione della quota

proporzionale. Non è questo il tempo, infatti, di tentare il condizionamento della volontà degli elettori attraverso meccanismi elettorali.

Il senatore COSSUTTA, premessa la propria difficoltà di pronunciarsi su una relazione certamente puntuale ma priva di quelle caratteristiche di precisione che possono appartenere solo ad un testo articolato, osserva che, inoltre, la discussione in Commissione non può prescindere da quanto farà la Camera dei deputati, dato che un sistema elettorale per quanto differenziato deve essere comunque compiuto.

Pur continuando a ritenere il metodo proporzionale come quello più valido, sottolinea la necessità imprescindibile di attuare il volere del corpo elettorale giungendo all'approvazione di una legge elettorale per il Senato di tipo maggioritario ed uninominale con recupero proporzionale. A questo obiettivo è importante arrivare in tempi il più possibile brevi, in considerazione dell'esigenza assoluta di sciogliere un Parlamento che sicuramente non è più espressione della volontà reale del Paese. Ciò non toglie che la discussione si dovrà svolgere in modo serio ed approfondito, attraverso una adeguata valutazione di diversi aspetti del problema.

A suo avviso vi è inoltre un rischio reale di astrattezza di cui occorrerà valutare le conseguenze. Sembra, infatti, che quanto si sta discutendo presso la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali non debba influire anche sull'impianto della riforma elettorale. Eppure, è evidente che non può essere così, dato che è all'esame di quella Commissione il cambiamento delle funzioni stesse del Senato.

Ritiene che una riflessione attenta sia indispensabile anche sul livello della quota di recupero proporzionale. Non si può escludere, infatti, che esso possa essere superiore al 25 per cento che è scaturito dal *referendum*. Al di là delle conseguenze pratiche di una maggiorazione della quota, che potrebbe essere fissata al 33 per cento, deve essere considerata l'opportunità di sostenere una questione di principio, quale quella che deriva dalla maggioranza necessaria a modificare le norme di carattere costituzionale e che porterebbe all'accettazione, appunto, di una quota più elevata.

Mette in evidenza, inoltre, il problema dell'attuazione del recupero proporzionale, che in molte regioni appare di difficile soluzione. Forse sarà necessario pensare ad un recupero di tipo nazionale o macro-regionale sul modello del Parlamento europeo, ma in questo caso si porrebbero problemi di compatibilità con la norma costituzionale.

Prioritaria appare la questione di una nuova delimitazione dei collegi, dato che se si dovesse andare alle elezioni con quelli attuali vi sarebbero notevoli iniquità. Su questo argomento, considera arbitraria e grave l'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio di nominare una commissione di studio senza aver prima ricevuto precisi criteri direttivi da parte del Parlamento. A suo giudizio in questa materia è indispensabile intervenire con legge e la sua parte politica si opporrà anche all'utilizzazione dello strumento della legge delega e dei decreti legislativi.

Ritiene che i risultati del primo turno delle elezioni amministrative siano di conforto per chi sostiene, in linea generale, la preferibilità del

sistema a turno unico rispetto a quello a doppio turno. In particolare, si deve osservare che per avere un Parlamento specchio degli interessi nazionali e non degli infiniti localismi è necessario incentivare la massima chiarezza e trasparenza nelle alleanze. Si chiede quale etica politica emerga da un sistema come quello a doppio turno che si basa sul patteggiamento tra le forze politiche e sulle scelte compiute all'ultimo momento. In tal modo il trasformismo politico e le alleanze trasversali e prive di fondamenti programmatici sarebbero inevitabili.

Il senatore GUERZONI, pronunciandosi a favore del sistema elettorale a doppio turno, ritiene che l'esito del *referendum* abrogativo sia vincolante negli obiettivi di riforma pur consentendo un margine di scelte discrezionali nelle modalità idonee a perseguirli. A tale riguardo reputa preferibile un meccanismo che consenta agli elettori di determinare direttamente la formazione delle maggioranze di governo, in conformità al fondamento originario delle stesse iniziative referendarie. D'altra parte, le recenti elezioni amministrative confermano una inequivocabile tendenza alla frantumazione politica, che può risolversi positivamente solo in un sistema a doppio turno. Tale sistema, inoltre, può fornire una soluzione coerente al proposito di conferire nuovo vigore al ruolo fondamentale dei partiti politici, rinnovati in conformità all'ispirazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Paventa, quindi, la possibilità che il nuovo sistema elettorale, congegnato secondo le proposte più recenti, consentendo agli elettori una estesa articolazione di scelte, relativa alle opzioni politiche di maggioranza e di minoranza nonché alle persone dei rispettivi candidati, non assicuri il necessario equilibrio complessivo nella selezione della rappresentanza. Segnala altresì che le recenti consultazioni amministrative hanno rivelato, nei comuni con meno di 15.000 abitanti, l'inconveniente che un sindaco possa essere eletto con il 20 per cento dei consensi, disponendo peraltro di una maggioranza consiliare pari al 60 per cento, ciò che sarebbe evitabile con un sistema a due turni. Quanto agli accordi tra le forze politiche in caso di doppio turno, da taluni censurati alla stregua di una contrattazione deteriore, essi sarebbero necessari anche in un meccanismo a turno unico, con la differenza che il secondo turno recherebbe una sanzione dell'elettorato in ordine alle scelte delle forze politiche.

In riferimento alla questione del recupero proporzionale, trova non persuasivo il meccanismo del cosiddetto scorporo dei voti utili per l'elezione con il sistema maggioritario, ritenendo preferibile un meccanismo di voto indipendente per le rispettive quote di rappresentanza.

Interviene quindi la senatrice ROCCHI, che dà ragione del disegno di legge n. 1281, configurato nell'intento di assicurare una soluzione tecnica ai problemi di integrazione normativa conseguenti al *referendum*. Ritiene, infatti, che le indicazioni del corpo elettorale costituiscono un vincolo ineludibile, specie in considerazione della crisi di fiducia che investe le istituzioni rappresentative. D'altra parte, occorre procedere con la massima tempestività per assicurare al paese un nuovo sistema elettorale. Quanto alle scelte da assumere nell'intervento di

riforma, osserva che il turno unico risulta utile all'aggregazione delle maggioranze politiche, e delle corrispettive minoranze, soprattutto in quei paesi nei quali si sia consolidata una tradizione in tal senso. In ogni caso, considera che le aggregazioni su base locale siano in certa misura inevitabili, laddove una interpretazione unitaria dei risultati elettorali, astratta e in qualche misura forzata, sarebbe quanto mai inopportuna.

Il senatore MARCHETTI segnala l'opportunità di valutare con particolare attenzione la questione della rappresentanza delle minoranze, anche in riferimento ai diversi insediamenti etnici presenti in talune aree del paese. Ritiene, quindi, che si debba intraprendere un primo intervento di riforma elettorale anche in ordine al voto degli italiani all'estero, a partire da quelli residenti nei paesi comunitari, escludendo comunque il sistema del voto per corrispondenza.

Il senatore PONTONE ricorda che la sua parte politica ha condotto una battaglia energica per la difesa del sistema elettorale proporzionale, ispirata al principio della più estesa rappresentanza e conforme agli indirizzi assunti in materia anche dal Parlamento europeo. Con il sistema maggioritario, viceversa, si introduce un pericoloso elemento di contrattazione, già rivelatosi foriero di gravi inconvenienti nelle recenti elezioni comunali, specie nei centri minori. D'altra parte, un sistema maggioritario a doppio turno favorirebbe le scelte di indole opportunistica, mentre il turno unico consente una sostanziale parità di posizioni fra le forze politiche. In ogni caso, occorre rendere conforme al sistema elettorale maggioritario anche la forma di Stato, prevedendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che altrimenti non sarebbe più rappresentativo dell'intera nazione. Ritiene, altresì, che l'accesso alla quota proporzionale debba essere consentita solo oltre una soglia minima di consensi elettorali, potendosi prevedere - comunque - che la predetta quota sia anche superiore al 25 per cento. Osserva, inoltre, che per il sistema elettorale del Senato sarebbe opportuno adottare una soluzione conforme a quella che sarà definita per la Camera dei deputati. Si sofferma, infine, sulla iniziativa assunta dal Governo in ordine alla ridefinizione dei collegi elettorali, con la costituzione di un apposita commissione tecnica: lamenta, al riguardo, che nel predetto organismo siano presenti esponenti accademici provenienti pressochè esclusivamente dalle realtà universitarie centro-settentrionali.

Il senatore CABRAS, nel condividere le osservazioni di ordine generale già formulate dal senatore Mazzola nella seduta del 27 maggio 1993, considera illusorio ritenere che i sistemi elettorali possano cambiare o addirittura esaurire i contenuti del necessario mutamento politico: le regole di selezione della rappresentanza, infatti, possono creare le condizioni e le premesse per introdurre nuovi indirizzi politici, senza peraltro che venga meno la necessità di modificare gli atteggiamenti dei soggetti attivi della politica. Le tendenze attuali, peraltro, confermano una notevole frammentazione di forze e movimenti, che il nuovo sistema elettorale potrebbe ulteriormente alimentare, ad esempio attraverso la costituzione di soggetti politici dalla natura transitoria, esclusivamente finalizzati alla competizione elettorale.

Quanto alla proposta di introdurre un sistema a doppio turno, la necessaria quota di recupero proporzionale impone di consentire a tutti i candidati la partecipazione al secondo turno, ciò che introduce un ulteriore fattore di frammentazione. Occorre interrogarsi, inoltre, sulla eventualità di una contrattazione tra le forze politiche tra i due eventuali turni elettorali, segnatamente in riferimento ad una carenza di progettualità che induce a confermare le consolidate attitudini alle scelte di schieramento. Ad esempio, la ricerca del cosiddetto polo progressista rivela la persistenza di tali attitudini, ispirate da una cultura nominalistica spesso suscettibile di degenerare in vero e proprio tatticismo, come dimostra la più recente condotta elettorale del Partito democratico della sinistra. Occorre ribadire, pertanto, l'esigenza di rinnovare il ruolo dei partiti politici: il sistema maggioritario, infatti, non deve condurre ad un Parlamento nel quale siano rappresentati i soli notabili locali, eventualmente associati in modo equivoco e tale da consentire le più censurabili operazioni trasformistiche. I partiti, ritraendosi doverosamente dall'impropria occupazione di spazi istituzionali ed economici realizzatasi negli ultimi anni, devono assumere una nuova funzione di impulso politico e di veicolo della partecipazione democratica. Gli stessi meccanismi di recupero proporzionale, ed eventualmente di scorporo dei voti utili per l'elezione con sistema maggioritario, esigono una sostanziale difesa della dignità dei partiti.

È necessario, infine, trattare in modo approfondito ed efficace la questione delle spese elettorali, della disciplina delle campagne elettorali e dell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa da parte dei candidati: l'assetto della proprietà editoriale e radiotelevisiva, infatti, sollecita notevoli preoccupazioni circa i rischi di suggestione e di influenza sui comportamenti elettorali. Tali interventi normativi, pertanto, dovrebbero essere intrapresi tempestivamente, già nell'ambito della riforma elettorale.

Il relatore SALVI, in sede di replica, registra l'unanime consenso della Commissione in ordine alla volontà di prendere atto del risultato del *referendum*: tale circostanza consente un confronto costruttivo che, nel rispetto del vincolo costituzionale che inibisce il ripristino della normativa abrogata, può pervenire ad una disciplina coerente ed equilibrata concernente le questioni dei collegi elettorali, della quota proporzionale e delle elezioni suppletive. La rideterminazione dei collegi elettorali, in particolare, assume un grande rilievo in riferimento alla natura innovativa del sistema elettorale che ci si propone di introdurre: occorre prevenire, al riguardo, eccessi di discrezionalità per le future maggioranze politiche, predisponendo gli strumenti per un meccanismo normativo di carattere permanente, tale da consentire i necessari adattamenti temporali. A tale proposito esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Governo, la cui natura esclusivamente tecnica potrà fornire un valido contributo alle deliberazioni parlamentari.

Osserva, quindi, che la omologa Commissione della Camera dei deputati ha già trattato la questione della delimitazione dei collegi elettorali e si accinge ad esaminare la nuova disciplina delle campagne elettorali: rammenta, in proposito, che la nota intesa informale

intercorsa tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari competenti potrà attribuire al Senato una definizione compiuta di tali questioni, in ordine alla cui rilevanza si associa alle valutazioni formulate dal senatore Cabras. Rileva, inoltre, che la probabile eventualità di elezioni politiche prima di un generale intervento di riforma costituzionale impone di assicurare la sostanziale omogeneità dei sistemi elettorali per i due rami del Parlamento, al fine di prevenire la formazione di maggioranze politiche difformi. Trova opportuno, pertanto, manifestare la disponibilità del Senato a considerare la possibilità di adottare una soluzione conforme, o quanto meno compatibile, a quella che sarà definita dalla Camera dei deputati in ordine al relativo sistema elettorale: tale intento di disponibilità, ispirato all'esigenza di assicurare un sistema elettorale complessivamente equilibrato, non va comunque interpretata alla stregua di una rinuncia alle prerogative del Senato della Repubblica. A tal fine reputa necessario perseguire una concertazione di carattere procedurale tra i due rami del Parlamento.

Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di testo unificato, tale da assumere quale base di discussione l'esito della consultazione referendaria, con gli adattamenti già segnalati dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità.

Il ministro BARILE, quindi, ribadisce l'impegno del Governo nel seguire con la massima attenzione le discussioni parlamentari in tema di riforme elettorali: osserva, peraltro, che tale materia attiene esclusivamente alle determinazioni del Parlamento, senza che per il momento il Governo intenda assumere alcuna iniziativa al riguardo. Quanto alla commissione tecnica insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa è destinata a svolgere compiti di studio preliminare: i risultati del suo lavoro, pertanto, non potranno condizionare in alcun modo le valutazioni parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 0 00, C 01^a, 0035)

Il presidente ACQUARONE propone che il relatore Salvi presenti la sua proposta del testo unificato entro la giornata di lunedì 14 giugno. Entro mercoledì 16 giugno potranno poi essere presentati gli emendamenti che la Commissione avrà modo di iniziare ad esaminare a partire da giovedì 17 giugno.

Il senatore SALVI dichiara la propria disponibilità.

Il senatore MARCHETTI ritiene indispensabile che i tempi per la valutazione del testo del relatore e degli emendamenti siano adeguati. Ribadisce che la sua parte politica è favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame, ma ciò non deve ostacolare l'approfondimento di tutti i delicati aspetti della materia.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO è favorevole a che la Commissione compia ogni possibile sforzo per consentire all'Assemblea di iniziare l'esame del disegno di legge elettorale del Senato il prossimo 22 giugno, secondo quanto era stato convenuto. Per questo, nel concordare con la proposta del Presidente, chiede che tutti i commissari abbiano la disponibilità degli emendamenti presentati già giovedì mattina e che sia prevista una seduta della Commissione anche per venerdì 18 giugno.

Il senatore RIVIERA fa presente che gli impegni di molti commissari connessi allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative rendono sconsigliabile la convocazione di una seduta nella giornata di venerdì 18 giugno. Precisa che da parte sua non vi è alcuna volontà dilatoria, ma piena disponibilità a rendere proficuo il lavoro della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Riviera e ribadisce che la Commissione farà il possibile per rispettare, nella sostanza, le scadenze previste, pur tenendo conto delle effettive esigenze di approfondimento della materia.

Avverte, inoltre, che nella seduta convocata per domani saranno esaminati in sede consultiva i disegni di legge n. 1266 e connessi e i disegni di legge n. 1283 e n. 1284 sui presupposti di costituzionalità. Si procederà anche al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1243 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,25.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE**PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82)****SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167)****VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce il senatore BALLESI sui lavori del comitato ristretto e, in particolare, sul testo unificato varato nella riunione di ieri. Dopo aver dato conto dei quattro articoli che lo compongono, propone alla Commissione di inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta per il trasferimento dei provvedimenti in titolo in sede deliberante.

Si apre una discussione, dopo che il presidente DI LEMBO ha espresso apprezzamento per la scelta di sopprimere l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora.

In senso adesivo alla proposta del relatore e al contenuto del provvedimento intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori COVI, PINTO, FILETTI, CASOLI, SALVATO, BRUTTI e BODO.

Il sottosegretario MAZZUCCONI si riserva di manifestare - una volta espletata la debita procedura autorizzativa - l'assenso del Governo direttamente alla Presidenza del Senato.

La Commissione unanime dà quindi mandato al PRESIDENTE di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1049)

Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1166)

(Esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore, senatore DI LEMBO, propone preliminarmente di assumere a testo-base il disegno di legge n. 1166 e preannuncia la presentazione di due emendamenti volti a travasare, in sostanza, il contenuto del provvedimento presentato per primo all'interno di quello successivo, al fine di licenziare un unico testo, più organico. Ricorda altresì i pareri favorevoli su entrambi i disegni di legge già emessi dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Illustra quindi brevemente le ragioni per cui auspica l'approvazione del disegno di legge in parola, ragioni che possono sintetizzarsi nelle gravi difficoltà operative in cui versano gli uffici giudiziari di tutta Italia - sia in materia civile che in materia penale - e nelle fondate aspettative della collettività per una più rapida risoluzione delle controversie e dei giudizi pendenti.

Propone infine di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento in sede deliberante dei due disegni di legge.

In senso adesivo, sia nel merito che sulla proposta del relatore di trasferimento di sede, intervengono i senatori CASOLI, FILETTI, COVI, SALVATO e BODO.

Il senatore PINTO apprezza la relazione del senatore Di Lembo ed esprime parere favorevole sulla proposta di unificazione dei due disegni di legge, nonché su quella di richiedere il trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante. Nel merito dei provvedimenti riconosce la fondatezza dell'aumento dell'organico dei magistrati di 600 unità per rispondere alle accresciute esigenze, in particolare della giustizia penale in materia di criminalità organizzata e di delitti contro la pubblica amministrazione. Ritiene, però, che l'aumento dell'organico non possa essere per intero destinato ad assicurare la funzionalità di uffici giudiziari di nuova istituzione. Occorre, invece, avere eguale riguardo al problema - che oggi ha assunto proporzioni assai gravi - del carico gravante su alcuni dei cosiddetti tribunali della libertà operanti nelle sedi distrettuali di Corte d'appello.

Questi organi sono oggi oberati da centinaia di delicati ricorsi che mensilmente loro pervengono in tema di provvedimenti concernenti la libertà o le misure patrimoniali cautelari.

In proposito richiama la sua diretta esperienza del tribunale di Salerno e si riserva di presentare all'uopo un disegno di legge, se ciò dovesse risultare indispensabile.

Il senatore COCO, pur non opponendosi in linea di principio all'incremento del numero dei giudici, invita a tener presente anche il rischio di una dequalificazione dei giovani magistrati vincitori dei futuri concorsi. Auspica, quindi, che il Ministero voglia fornire dati disaggregati sulla produttività del lavoro nelle diverse sedi giudiziarie: si tratta di analizzare con precisione il rapporto fra le energie dispiegate e la giustizia resa ai cittadini.

Concludendo si esprime comunque a favore della richiesta di passaggio in sede deliberante.

Il senatore BRUTTI sottolinea in particolare le drammatiche condizioni in cui si trovano ad operare gli uffici dei giudici delle indagini preliminari ed esprime piena adesione alla proposta di trasferimento di sede nell'esame. Auspica per il futuro selezioni concorsuali che siano, al contempo, più svelte e più rigorose nella valutazione dei titoli e delle prove.

Il sottosegretario MAZZUCCONI si riserva di manifestare - una volta espletata la debita procedura autorizzativa l'assenso del Governo direttamente alla Presidenza del Senato.

La Commissione unanime dà quindi mandato al PRESIDENTE di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n.145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1245)
(Esame)

Riferisce il senatore COCO, richiamandosi a quanto già da lui dichiarato nel recente passato in occasione dell'esame di una serie di decreti-legge poi decaduti che, tra le altre disposizioni, ne contenevano di analoghe a quelle del provvedimento in titolo. Ribadisce pertanto il suo giudizio sostanzialmente favorevole e si sofferma con attenzione sulle perplessità formulate, nel proprio parere, dalla Commissione difesa circa la disposizione dell'articolo 2, comma 4, la quale recita «Il servizio prestato durante la rafferma non è valutabile per l'assunzione in pubbliche amministrazioni.» Tale norma potrebbe infatti rappresentare un disincentivo alla richiesta di rafferma da parte degli interessati, oltre che una disparità di trattamento ingiustificata nei loro confronti.

Il sottosegretario MAZZUCCONI dichiara di comprendere le perplessità del relatore nei confronti dell'articolo 2, la cui genesi è da rinvenire nelle preoccupazioni espresse da più parti nelle precedenti discussioni parlamentari sui decreti-legge decaduti.

Il presidente DI LEMBO, dato conto dei pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, reputa che la disposizione

dell'articolo 2, comma 4, possa risultare eccentrica rispetto al sistema vigente e ritiene doverosa una riflessione attenta sulla eventualità di sopprimerla o, almeno, di riformularla.

Al termine di un breve dibattito nel quale intervengono i senatori PINTO, il presidente DI LEMBO e il sottosegretario MAZZUCCONI, il relatore COCO presenta due emendamenti all'articolo 2, che accolgono, in sostanza, i rilievi della Commissione difesa.

Acquisito il parere favorevole del Governo, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 e 2.2 e dà mandato al senatore Coco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,25.

**Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter
della legge 11 maggio 1965, n. 575**

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 82, 167 E 566

Art. 1.

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, secondo comma, le parole «in uno o più comuni o in una o più province» sono sostituite dalle seguenti: «in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.»;

b) all'articolo 5, quinto comma, le parole «in un determinato comune» sono sostituite dalle seguenti «nel comune di residenza o di dimora abituale»;

c) all'articolo 7, secondo comma, le parole «anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno» sono sostituite dalle parole «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno»;

d) all'articolo 7-bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.»;

e) all'articolo 12, primo e terzo comma, le parole «in un determinato comune» sono soppresse.

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 2.

1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi 30 giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal

giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora opera con riguardo a quest'ultimo.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o abituale dimora o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, entro 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, alla Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi precedenti, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui ai commi precedenti che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145,
recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di
polizia penitenziaria (1245)**

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: «, salvo che sia diversamente
disposto dal presente decreto, il» con le altre: «lo stesso».*

2.1.

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

2.2.

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

76^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (1023)**

(Discussione e approvazione)

Il senatore BRINA riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale formalizza la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione delle risorse del Fondo della Banca di sviluppo dei Caraibi. Nel ricordare che il primo impulso alla creazione della banca risale ad una risoluzione adottata nel 1966 e che il relativo accordo istitutivo vedeva nel 1980 già aderire sedici Paesi regionali e due non regionali (Canada e Regno Unito), il relatore sottolinea i compiti essenziali della banca, che consistono nell'assistenza ai Paesi membri per il coordinamento dei loro programmi di sviluppo, nel finanziamento di progetti e programmi di sviluppo, nella promozione di investimenti pubblici e privati, nell'incoraggiamento dello sviluppo del mercato dei capitali. Dopo aver rafforzato nel corso degli anni settanta la sua base istituzionale ampliando la partecipazione ai più grandi Stati del Centro America, negli anni ottanta la banca ha invece coinvolto i Paesi industrializzati, soprattutto europei, ed ha proceduto a sostanziali aumenti di capitale, ristrutturando le normative riguardanti i fondi agevolati. Il relatore fa quindi presente che l'Italia ha già partecipato alla II ricostituzione, riconfermando successivamente la stessa quota di partecipazione alla III ricostituzione, in coerenza con la politica costantemente perseguita di favorire lo sviluppo economico e sociale del Terzo mondo. L'adesione alla Banca dei Caraibi ha, tra l'altro, consentito alle imprese italiane di operare in America latina con efficacia e competenza, *espandendo e rafforzando la propria presenza*. Dopo aver dato conto dell'onere recato dal provvedimento, il relatore ne raccomanda una

rapida approvazione, rivolgendo al Governo l'invito a perseguire una politica equilibrata e imparziale nei confronti di tutti i Paesi in via di sviluppo.

Si apre il dibattito.

Il senatore LEONARDI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sollecitando il Governo a fornire informazioni sulla presenza delle imprese italiane nei Paesi che ricevono i finanziamenti dalla Banca dei Caraibi, nonché a trasmettere al Parlamento un rendiconto annuale dei flussi finanziari e della loro ricaduta sull'economia.

Il senatore PAINI dichiara che la sua parte politica, non condividendo la politica finora perseguita sul piano degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, in quanto scarsamente efficace, esprimerà un voto contrario sul provvedimento. Sottolineando quindi che i senatori della Lega Nord preferirebbero il ricorso a strumenti capaci di coinvolgere nell'internazionalizzazione soprattutto le piccole e medie imprese, esprime perplessità sulla norma di copertura finanziaria, in quanto sarebbe stato più congruo istituire un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero degli esteri.

Replicando agli intervenuti, il relatore BRINA sottolinea, in primo luogo, che la copertura degli oneri a carico di un fondo globale gestito dal Tesoro offre maggiori garanzie. Nel far quindi presente che il Fondo effettua per la maggior parte finanziamenti a fondo perduto, afferma che sarebbe comunque molto difficile cogliere nel breve periodo gli effetti della partecipazione italiana sull'attività delle imprese.

Il sottosegretario MALVESTIO, nel ricordare l'efficacia finora mostrata dall'istituzione finanziaria in questione, sottolinea l'urgenza del provvedimento, il quale riguarda un impegno che è stato assunto già nel 1991. Precisa quindi che la quota di partecipazione italiana è stata fissata in dollari in base ad un tasso di cambio indicato nella risoluzione, che quindi rimane fisso.

Il presidente FAVILLA comunica che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione, mentre la 3^a Commissione non ha espresso il proprio parere, per il quale risultano comunque scaduti i termini regolamentari.

Senza discussione, sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nonché quest'ultimo nel suo complesso.

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (1183)

(Discussione e approvazione)

Il senatore BRINA riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale formalizza la partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse

del Fondo africano di sviluppo, costituito nel 1974 nell'ambito della Banca africana di sviluppo, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani più poveri. L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo nel 1974 ed ha quindi partecipato a tutte le ricostituzioni triennali; il contributo alla VI ricostituzione è pari a circa 431 miliardi di lire, da erogare in due rate. Il Fondo impiegherà le sue risorse in prestiti diretti, ripartendole per circa il 25 per cento nell'aggiustamento strutturale delle economie dei Paesi più poveri, soprattutto quelli dell'Africa sub-sahariana, per il 10 per cento all'assistenza tecnica e per la parte restante in interventi a favore dell'agricoltura, delle infrastrutture, della piccola e media industria, dell'ambiente e della promozione della donna. Al fine di incrementare l'efficienza del Fondo, le cui funzioni devono essere ben distinte da quelle di altri organismi aventi scopi di beneficenza, il *management* ha assunto l'impegno di finanziare solo programmi specificamente orientati alla lotta contro la povertà e di intervenire solo nei Paesi che diano realistiche assicurazioni circa l'uso efficiente delle risorse; negli altri casi sarà attuato il programma minimo sufficiente a mantenere aperto il dialogo tra l'istituzione ed il Paese interessato. Sottolineando l'urgenza del provvedimento, che riguarda un impegno assunto nel 1991, il relatore ne raccomanda infine la tempestiva approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI preannuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, in quanto non condivide le linee della politica italiana di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Dopo che il relatore BRINA ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere alla relazione, il sottosegretario MALVESTIO fa presente che occorre approvare il provvedimento con urgenza, in quanto la mancata approvazione di un identico disegno di legge presentato nella scorsa legislatura ha comportato un ritardo già notevole nell'adempimento da parte dell'Italia ad un obbligo internazionale.

Il presidente FAVILLA dà conto dei pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a e fa presente che la 3^a Commissione non ha espresso il proprio parere, ma risultano ormai scaduti i relativi termini regolamentari.

Senza discussione sono poi posti ai voti separatamente ed approvati gli articoli 1, 2 e 3, nonché il provvedimento nel suo complesso.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa il 26 maggio scorso.

In sede di esame dell'articolo 1, il relatore RABINO illustra l'emendamento 1.1, volto a consentire il pagamento dei titoli prima del

decorso del termine di prescrizione, nonché la corresponsione degli interessi per il periodo decorrente dal termine di prescrizione all'effettivo rimborso dei titoli.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 1.2, che persegue finalità identiche a quelle dell'emendamento 1.1, disciplinando inoltre le modalità con cui l'interessato può fornire la prova del possesso dei titoli.

Dopo che il relatore RABINO ha sottolineato l'opportunità di affidare al Governo il compito di puntualizzare la procedura attraverso cui l'interessato può provare il possesso dei titoli, il senatore GAROFALO dichiara di concordare e ritira quindi il proprio emendamento 1.2, suggerendo a sua volta una modifica all'emendamento del relatore.

Dopo che il relatore RABINO ha presentato il subemendamento 1.1/1, volto a prevedere la prestazione di apposita garanzia fideiussoria, il senatore PAINI suggerisce di lasciare agli interessati la possibilità di fornire anche garanzie di natura diversa.

Il senatore GAROFALO fa rilevare che la fideiussione è la forma di garanzia caratterizzata da maggiore liquidità.

I senatori GAROFALO e PAINI dichiarano quindi di aggiungere la propria firma all'emendamento principale 1.1.

Il sottosegretario MALVESTIO dà conto dell'emendamento 1.3 di carattere formale. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, sottolineando che lo scopo del provvedimento non è quello di capovolgere i principi della normativa attualmente vigente in materia di titoli di Stato al portatore, bensì quello di equiparare per taluni aspetti tale normativa a quella prevista per i titoli privati. Segnala quindi che la possibilità di un rimborso anticipato e del pagamento degli interessi sulle somme dovute creerebbe per l'Amministrazione del tesoro il rischio di andare incontro ad un grosso contenzioso, nonché a consistenti oneri finanziari.

Il senatore PAVAN giudica poco convincenti le argomentazioni fornite dal Sottosegretario per giustificare il parere contrario sull'emendamento.

Il presidente FAVILLA fa a sua volta presente che il caso del rimborso prima del termine di prescrizione non dà luogo ad un rimborso anticipato, essendo comunque già intervenuta la scadenza dei titoli.

Dopo che sono stati posti ai voti separatamente ed approvati il subemendamento 1.1/1 e gli emendamenti 1.1 e 1.3, è posto ai voti ed approvato l'articolo 1, così modificato.

Il senatore GAROFALO illustra poi l'emendamento 1.0.1, che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, volto a fissare in cinque anni il termine di prescrizione per il rimborso dei titoli del debito pubblico al portatore.

Il relatore RABINO ed il senatore PAINI aggiungono la propria firma all'emendamento; il sottosegretario MALVESTIO esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato senza modifiche l'articolo 2, il relatore illustra l'emendamento 3.1, volto a fissare il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è quindi posto ai voti ed approvato.

È poi approvato l'articolo 3, così modificato.

Infine è posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo così emendato.

IN SEDE REFERENTE

CALVI: Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso il 26 maggio.

Il presidente FAVILLA ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso la Commissione ha deliberato di prendere come testo base per il prosieguo dei lavori quello del disegno di legge n. 851, a cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invita ad illustrare. Informa poi che è, in particolare, pervenuto il parere della 5^a Commissione sia sul testo del citato disegno di legge che sui relativi emendamenti presentati.

Il relatore LEONARDI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, volti a correggere la formulazione dell'articolo 2, nonché l'emendamento 2.0.1, volto a ridurre il numero delle commissioni interministeriali, al fine di ottenere sia un risparmio di spesa che uno snellimento nelle procedure di esame delle pratiche. Esprime quindi l'avviso che non abbia ragione di essere il timore manifestato dalla 5^a Commissione, nel parere da essa reso, circa gli oneri di funzionamento delle commissioni

stesse. Ritira poi l'emendamento 3.1, con il quale veniva riformulata la copertura finanziaria.

Il senatore PAINI dà conto dell'emendamento 2.5, volto a consentire la corresponsione degli indennizzi anche ai cittadini danneggiati successivamente al decennio 1960-1970.

Il relatore LEONARDI esprime perplessità su tale emendamento, pur condividendone la *ratio*, in quanto l'ampliamento dei destinatari rischierebbe di far naufragare il provvedimento, date le limitate risorse finanziarie a disposizione. Prospetta quindi l'opportunità di affrontare il problema, che riveste indubbiamente una grande rilevanza, nell'ambito di altro, apposito provvedimento.

Il senatore BRINA sottolinea l'esigenza di occuparsi anche dei cittadini e delle imprese danneggiate all'estero successivamente al decennio 1960-1970, la cui condizione non è in realtà difforme da quella dei destinatari dei provvedimenti in esame. Riconosce, tuttavia, che le risorse finanziarie attualmente disponibili non rendono possibili modifiche volte ad ampliare il numero degli indennizzi.

Il senatore RUFFINO, nel ringraziare il Presidente ed il relatore dell'attenzione riservata ai provvedimenti da lui presentati, ricorda che già nella scorsa legislatura gli stessi furono oggetto di un lungo esame. Esprime quindi l'avviso che, al momento, possa ritenersi soddisfacente l'approvazione del disegno di legge n. 851, per le difficoltà in cui versa la finanza pubblica, in quanto sarà comunque possibile la piena attuazione della legge n. 135 del 1985, nonché il contenimento dell'enorme contenzioso che, tra l'altro, ha visto costantemente soccombere la pubblica amministrazione, soprattutto sul piano dell'indennizzabilità dell'avviamento commerciale e dell'applicabilità di coefficienti di rivalutazione a taluni beni. Sottolinea poi che la lentezza e la complessità delle procedure hanno sinora danneggiato soprattutto i cittadini meno abbienti, i quali non avevano la possibilità di adire le vie legali, ovvero i cittadini che non riuscivano ad ottenere da alcuni Stati esteri la documentazione necessaria. Il senatore Ruffino dichiara quindi di condividere gli emendamenti del relatore ed auspica una rapida approvazione del disegno di legge n. 851, scelto come testo base, il quale consentirebbe finalmente di definire questioni collegate ad eventi che risalgono anche a cinquant'anni fa.

Il presidente FAVILLA, nel comunicare che il rappresentante del Governo ha espresso l'esigenza di approfondire con maggiore attenzione gli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 10 giugno, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901)

Art. 1.

Al secondo capoverso, dopo le parole: «Direzione generale del tesoro», inserire le altre: «Servizio secondo.».

1.3

IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, sostituire le parole: «idonea garanzia», con le altre: «garanzia fidejussoria».

1.1/1

RABINO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: «da fornendone» fino alla fine del periodo con le altre: «può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata idonea garanzia a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.

In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente».

1.1

RABINO, GAROFALO, PAINI

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: «fornendone la prova del possesso» fino a: «solo capitale nominale» con le seguenti: «fornendone la prova del possesso mediante idonea documentazione rilasciata da un pubblico ufficiale o da un intermediario di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, accompagnata dalla copia della relativa denuncia ricevuta dall'autorità di pubblica sicurezza può, decorso il termine di prescrizione di cui al numero 1-*bis*) dell'articolo 2948 del codice civile, come aggiunto dall'articolo 1-*bis*) della presente legge, senza che il titolo risulti rimborsato, chiederne il pagamento per capitale ed interessi maturati».

1.2

GAROFALO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2948 del codice civile è aggiunto il seguente: "1-*bis*) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;"».

1.0.1

GAROFALO, PAINI, RABINO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «emana» con le seguenti: «da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta».

3.1

RABINO

EMENDAMENTI

(Riferiti al disegno di legge n. 851)

CALVI. - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri. - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)

Art. 2.

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Le deliberazioni delle commissioni» fino alle altre: «approvazione dei verbali di cui al presente comma».

2.1

LEONARDI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

- a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- c) data del verificarsi delle perdite;
- d) gravi infermità o menomazioni;
- e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al precedente primo comma, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro».

2.2

LEONARDI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «agli enti e società italiani che», sopprimere le altre: «nel decennio 1960-1970».

2.5

PAINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e società italiani che, nel decennio 1960-1970, abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;

b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, ai termini del trattato di pace, nonché a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135».

2.3

LEONARDI

Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2.4

LEONARDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissioni interministeriali)

1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26

gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse.

2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B, dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:

- a*) da un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b*) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vicepresidente;
- c*) un magistrato della Corte dei conti;
- d*) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e*) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
- f*) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;
- g*) un rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato;
- h*) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;
- i*) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l*) sei rappresentanti dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relativi alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in Paesi vari composta da:

- a*) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b*) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente;
- c*) un magistrato della Corte dei conti;
- d*) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e*) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
- f*) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;
- g*) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h*) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:

- 1) dalle ex Colonie;
- 2) dall'Albania;
- 3) dalla Tunisia;
- 4) della Libia;
- 5) dall'Etiopia;
- 6) da Paesi vari.

4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominate dal Ministero del tesoro e durano in carica due anni.

5. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

6. Alle adunanze delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto.

7. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente od il vice presidente.

8. A parità di voti prevale quello del presidente.

9. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.

10. Le commissioni deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze.

11. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali di cui al comma 10.

12. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai membri delle commissioni».

2.0.1

LEONARDI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1993, 15 miliardi per l'anno 1994 e 15 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.1

LEONARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in ordine alla trasformazione dell'Amministrazione postale in società per azioni e alla riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
(R 046 0 03, C 08ª, 0013)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il ministro PAGANI, il quale ricorda che la Commissione ministeriale di studio sulla trasformazione dell'amministrazione postale ha concluso nei tempi previsti i suoi lavori, formulando proposte operative. Ciò consente di passare ormai alla fase attuativa del progetto di trasformazione, che dovrà procedere congiuntamente con l'iter parlamentare del provvedimento di riforma del ministero, che sarà presentato al Parlamento nei prossimi giorni.

Il livello qualitativamente insoddisfacente del servizio postale, unitamente ai risultati negativi della gestione avevano posto da tempo il problema di una ristrutturazione complessiva dell'amministrazione postale, tale da consentirle di essere competitiva con gli altri paesi europei. Al riguardo, le indicazioni fornite dalla predetta Commissione ministeriale confermano la possibilità di operare la trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni entro il 1993 e delineano la possibilità di ottenere, nei successivi 4 anni, un livello di servizio completamente rinnovato ed un bilancio in attivo.

La ristrutturazione si fonda sulla valorizzazione del capitale esistente, sia attraverso la razionalizzazione della rete, sia attraverso la riqualificazione e la motivazione del personale. Coerentemente con il raggiungimento degli obiettivi di piena competitività a livello europeo, si prevede per il 1997 il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'adeguamento del livello del servizio a quello medio europeo e il conseguimento di una adeguata capacità gestionale.

Il piano si suddivide in quattro fasi. La prima concerne la trasformazione dell'amministrazione postale in Spa, separando i compiti di gestione, di pertinenza della società, da quelli di indirizzo, regolamentazione e controllo, di competenza del Ministero.

La seconda fase prevede la protezione delle quote di mercato parallelamente alla riorganizzazione del vertice della nuova Spa, da completare entro due anni dalla sua costituzione.

La terza fase può essere definita di sviluppo: si dovrà conseguire il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario ed il lancio di nuovi prodotti ed iniziative. Ciò richiederà un lasso di tempo di due anni dalla conclusione della fase precedente.

Infine, è prevista una quarta fase durante la quale si assisterà al progressivo spostamento delle attività postali verso i prodotti telematici, al fine di rendere il risultato economico stabilmente in profitto e realizzare quindi una maggiore competitività anche sul lungo periodo. In questa fase, l'assetto delle Poste potrà subire cambiamenti rilevanti per effetto di scorpori e nuove iniziative societarie.

La costituzione della società per azioni dovrà avvenire dopo che verrà regolata compiutamente l'attuale situazione debitoria pregressa, quantificabile in oltre 40 mila miliardi. Una volta sanata la situazione pregressa, nel 1997 la nuova Spa potrà conseguire un utile di esercizio. Nel quadriennio 1994-1997, il miglioramento della redditività potrà essere realizzato attraverso l'adeguamento tariffario, la difesa dei volumi di attività e l'incremento della produttività.

Il Ministro ricorda però che questo procedimento di ristrutturazione comporterà anche dei costi, quantificabili tra l'altro in 12 mila miliardi per ammortizzatori sociali e 800 miliardi per incentivi alla produttività del personale.

D'altra parte, l'onere che lo Stato dovrebbe sostenere nel quadriennio 1994-1997 per il sostentamento dell'amministrazione postale è comunque superiore al costo complessivo per la costituzione e la gestione della nuova società, includendo in esso anche il costo totale dei prepensionamenti, il ripiano del disavanzo di gestione e l'incentivazione all'editoria. Ovviamente, dopo il 1997 la società per azioni produrrà utili, mentre la gestione attuale continuerebbe a generare perdite elevate.

Avviandosi a concludere, fa presente che il programma potrà essere realizzato con successo a condizione che esso abbia un adeguato sostegno politico e che vi sia disponibilità di fondi per finanziare il debito pregresso e sostenere la riorganizzazione del settore.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore FABRIS il quale ricorda l'importanza del servizio postale nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e assicura che il Gruppo democristiano seguirà con interesse e spirito di collaborazione l'azione del Ministro Pagani. Ritiene però che per una compiuta realizzazione del progetto sia necessario favorire la creazione di una classe dirigente capace, dotata di spiccate qualità manageriali.

Auspica comunque che le varie fasi del piano si sviluppino nell'ambito di uno stretto raccordo e confronto tra Parlamento e Governo.

Il senatore PINNA ritiene che le questioni poste dal Ministro richiedano un adeguato approfondimento e propone quindi un rinvio del dibattito almeno di una settimana. In una prossima seduta, inoltre, sarà necessario affrontare nuovamente con il Ministro Pagani i problemi connessi all'attuazione della legge n. 58 del 1992 in materia di telecomunicazioni. Si associa la senatrice FAGNI.

Accogliendo la proposta del senatore Pinna, la Commissione conviene sulla opportunità di rinviare il dibattito ad altra seduta.

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella seduta del 27 maggio 1993 in ordine agli orientamenti del Governo in materia radiotelevisiva

(R 046 0 03, C 08^a, 0011)

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Pagani sull'argomento in titolo nella seduta del 27 maggio scorso.

Ha la parola il senatore PINNA, il quale ricorda che il Ministro delle poste, durante le sue comunicazioni in materia, ha rappresentato l'esigenza di una rapida riforma della legge Mammi. Tale legge fu approvata nell'agosto del 1990, non senza un profondo travaglio interno alle stesse forze di maggioranza. Può sembrare oggi strano che a distanza di soli tre anni, la stessa maggioranza avverta l'esigenza di ritornare sui suoi passi, ma questa è la conferma che quella legge fu approvata sotto spinte lobbistiche particolarmente forti e segnò l'avvio di un processo ampiamente sperequativo nel settore della radiodiffusione. Questa situazione si è andata poi aggravando in questi tre anni, nel corso della fase attuativa della legge Mammi, fino ad una assegnazione profondamente sperequata delle radiofrequenze.

Le motivazioni che inducono oggi il ministro Pagani a ravvisare l'esigenza di una rapida riforma della legge n. 223 del 1990 sono rappresentate, secondo lo stesso Ministro dall'evoluzione tecnologica e dal mutato quadro politico e culturale. Evidentemente, il mutamento del quadro politico e culturale non può che essere dovuto al fenomeno di «tangentopoli» e agli effetti che questo fenomeno ha prodotto su determinate personalità del mondo politico che, nel 1990, hanno sostenuto in prima persona l'approvazione di una legge a tutto vantaggio di un potente gruppo imprenditoriale privato.

In questo quadro, prima ancora di procedere alla riforma della legge Mammi occorre per coerenza intervenire urgentemente sul sistema di assegnazione delle radiofrequenze, allo scopo di realizzare immediatamente un effettivo pluralismo nella informazione radiotelevisiva, oggi tanto invocata. Detto pluralismo si può attuare sia superando il duopolio a livello di emittenti nazionali, sia conferendo un ruolo diverso e più premiante all'emittenza locale, attraverso una diversa ripartizione delle frequenze, e una maggiore possibilità di accesso dell'emittenza locale al mercato pubblicitario.

Concludendo, chiede quindi al Ministro se, nell'ambito di una sua giusta volontà di riforma del sistema, egli intende effettivamente procedere anche con urgenza alla realizzazione di questi obiettivi.

Il senatore ROGNONI, preso atto della volontà riformatrice del ministro Pagani, ritiene che occorra fissare talune priorità negli interventi, tenuto conto che, con ogni probabilità, sarà difficile approvare un provvedimento complessivo di riforma della legge Mammi prima della fine di questa legislatura.

Dovendosi pertanto fissare delle priorità, non si può non prendere in considerazione in primo luogo la materia della ripartizione delle frequenze, tenuto conto della azione avviata dalla Magistratura circa un presunto traffico illegale delle frequenze medesime che si sarebbe sviluppato negli ultimi mesi. Se le indagini giudiziarie dovessero dimostrarsi fondate - come sembra prevedibile - verrebbe travolto l'intero sistema su cui si fonda il rilascio delle concessioni, sia a livello nazionale che locale. E allora, è opportuno che il Governo si impegni a procedere nel rispetto dell'azione della Magistratura chiarendo sin d'ora che la riforma della legge Mammi non conterrà alcuna sanatoria di comportamenti illegali verificatisi tra l'autunno del 1990 ed il 1992.

Chiede, pertanto, al Ministro di fornire maggiori dettagli circa i contenuti di una eventuale modifica della legge n. 223 del 1990.

Interviene quindi brevemente la senatrice FAGNI, la quale ritiene che, se dovesse emergere con certezza che nelle more del rilascio delle concessioni si sono verificati illeciti nel traffico delle frequenze, il Governo dovrebbe immediatamente intervenire per una redistribuzione delle stesse.

Ha la parola il senatore VISIBELLI il quale, rilevato come siano soprattutto le recenti vicende giudiziarie ad imporre una revisione della legge n. 223 del 1990, ricorda come la sua parte politica abbia sempre denunciato senza esito episodi di cattiva gestione in sede di attuazione della stessa legge (cita a proposito una sua interrogazione sul ruolo della Federal Trade Measure in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze, rimasta senza risposta), nonchè la velleità dei propositi del ministro Pagani di concludere in pochi mesi il complesso delle fasi di applicazione della medesima legge n. 223.

Prosegue sottolineando la necessità che le forze di maggioranza si assumano interamente la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'approvazione della legge n. 223, nonchè dei comportamenti tenuti a partire dalla sua entrata in vigore, evidenziando come si siano prese in considerazione per l'assegnazione delle concessioni emittenti che non esistevano nell'agosto del 1990.

Giudicati altresì come risibili i richiami alle innovazioni tecnologiche per giustificare un cambiamento di rotta della maggioranza in tema di emittenza radiotelevisiva, dichiara di non scorgere alcuna autocritica sulla politica seguita nei confronti del servizio pubblico, del quale si continuano a coprire sperperi e illegalità: al riguardo pone in risalto il caso delle operazioni illegittime effettuate in relazione alla nascita di tele San Marino, della edizione con i soldi del contribuente di una rivista come King (dal discutibile contenuto morale e pubblicata al solo scopo di garantire un'occupazione a personaggi vicini ai giornalisti e ai dirigenti del servizio pubblico), nonchè dell'acquisto di apparecchi

decodificatori da una società priva di garanzie dal punto di vista tecnico. Conclude affermando che la sua parte politica si sarebbe piuttosto attesa che il Ministro, constatando il fallimento della politica del Governo in tema di emittenza, rassegnasse le proprie dimissioni.

Il senatore **RADI** esprime apprezzamento per le dichiarazioni programmatiche rese dal ministro Pagani, nonché per l'impegno assunto dal Governo nella sua collegialità in ordine alla revisione della legge n. 223 del 1990. Sottolinea quindi le difficoltà e le contraddizioni che coinvolsero non soltanto le forze di maggioranza nel periodo che è intercorso dal 1976 al 1990 e che non consentirono di definire un quadro normativo del settore: ci si trovò così nel 1990 di fronte ad una situazione di mercato difficilmente modificabile e comunque nella necessità di approvare una legge per l'emittenza radiotelevisiva. Della legge n. 223 del 1990 occorre comunque ricordare alcune norme che mantengono la loro validità e consentirono di risolvere una complessa vicenda di concentrazione tra mondo dell'emittenza televisiva e carta stampata, nonché altre disposizioni che pongono un limite alle risorse complessivamente assorbibili da un unico soggetto.

Dopo aver ricordato che all'origine della legge n. 223 vi erano precisi accordi di Governo, nonché l'approvazione della legge n. 10 del 1985, si tratta oggi di superare un provvedimento datato, tenendo conto del fatto che non si è realizzato un sistema pluralistico come pure era negli auspici di molti e che un grande polo privato raccoglie attualmente la grande maggioranza delle risorse pubblicitarie a danno di un'emittenza locale che tutti intendono salvaguardare.

Tra i principi della riforma pone in evidenza il sostegno alla crescita di tv locali di medie dimensioni, la riduzione del numero delle reti nazionali, con la possibilità di rivedere il numero di reti a disposizione di ogni soggetto.

Conclude rilevando la necessità di provvedimenti urgenti per disciplinare i rapporti tra campagna elettorale per le elezioni nazionali e l'uso del mezzo radiotelevisivo, nonché sottolineando i problemi di divisione delle competenze in materia di informazione esistenti sia presso la Camera che il Senato.

Il presidente **FRANZA** dichiara quindi concluso il dibattito del Ministro delle poste in materia di emittenza radiotelevisiva.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Fracanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri, Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri

ROGNONI ed altri. Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865)

GUALTIERI e GIUNTA. Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888)

GAVA ed altri. Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898)

SPERONI e BOSCO. Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959)

OTTAVIANI e SCAGLIONE. Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018)

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del relatore LAURIA, si procede all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, assumendosi come testo base il disegno di legge n. 1266, approvato dalla Camera dei deputati.

Preliminarmente il Presidente, in applicazione analogica delle norme che disciplinano la procedura in Assemblea (e con particolare riguardo al principio generale sancito dal comma 1 dell'articolo 53 del Regolamento del Senato) comunica di voler convocare per domani alle ore 15 l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per procedere all'organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1266, al fine di consentire il rispetto del calendario dei lavori dell'Aula come sarà deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari oggi pomeriggio. Ricorda inoltre che vi sono ormai numerosi precedenti di applicazione delle norme sul contingentamento dei tempi anche in Commissione.

La Commissione prende atto

Il relatore, senatore LAURIA, fa presente che il disegno di legge n. 1266, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, è volto a conferire un nuovo assetto agli organi di vertice della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, raccogliendo una generale richiesta sia della Commissione parlamentare di vigilanza, sia del Parlamento, sia della stessa opinione pubblica, affinché possano essere superate quelle disfunzioni venutesi a determinare nella vigenza della legge n. 103 del 1975, la cui procedura per la nomina del consiglio di amministrazione della RAI aveva prodotto un fenomeno di lottizzazione aziendale, da tutti lamentato.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce la natura giuridica della RAI, precisando che essa è una società per azioni di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del Codice Civile.

L'articolo 2 riduce a 5 il numero dei membri del consiglio di amministrazione, i quali dovranno essere scelti fra cittadini di riconosciuto prestigio professionale e notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze manageriali in settori economici, scientifici e giuridici. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di parlamentare, anche europeo o consigliere regionale, provinciale o comunale, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese interessate all'esercizio della radiodiffusione.

I membri del consiglio sono nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere, in vista comunque di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo, da attuarsi entro due anni. La durata in carica è limitata a non più di due esercizi sociali.

Il Presidente della RAI è eletto fra i membri del consiglio. Inoltre, il consiglio di amministrazione svolge funzioni di controllo e garanzia per il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo. Su proposta del direttore generale, approva il piano editoriale e designa la società di revisione dei bilanci, nonché approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario e le politiche del personale.

Ulteriori attribuzioni del consiglio di amministrazione sono fissate nel comma 7 dell'articolo 2. Va segnalato che, ai sensi del comma 8, è compito del consiglio inviare annualmente ai presidenti delle due Camere una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 3 dispone che il direttore generale venga nominato dal consiglio di amministrazione d'intesa con l'assemblea dei soci. Egli risponde al consiglio della gestione aziendale per quanto di sua competenza e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio medesimo.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 3 individuano le attribuzioni del direttore generale, tra le quali va segnalata la gestione del personale aziendale nonché il compito di assicurare, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione con le direttive formulate dal consiglio.

L'articolo 4 disciplina la convenzione tra il Ministero delle poste e la società. Essa dovrà essere stipulata entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio e disciplinerà i compiti e gli obblighi della società concessionaria. Tra l'altro, nella convenzione dovrà essere altresì fissato l'ammontare del canone di abbonamento, la quota di esso di competenza della società concessionaria, nonché l'ammontare del canone di concessione, che dovrà essere proporzionato a quello sostenuto dalle imprese private. Ove non si dovesse provvedere altrimenti entro il prossimo 31 dicembre, per l'anno 1994 il canone di abbonamento viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione.

La convenzione è comunque sottoposta al parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni abrogative espresse.

Il relatore ricorda poi che al disegno di legge n. 1266 risultano connessi per materia numerosi disegni di legge d'iniziativa parlamentare, per i quali propone una discussione congiunta (atti Senato: n. 865, d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri disciplina la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione in termini analoghi a quelli fissati nel 1266; n. 888, dei senatori Gualtieri e Giunta, seguendo una diversa impostazione, ipotizza il trasferimento delle competenze e dei poteri del consiglio di amministrazione ad un comitato di gestione, cui affidare per un periodo transitorio le responsabilità di conduzione dell'azienda; n. 898, dei senatori Gava ed altri, ridefinisce le modalità di nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale in

termini analoghi a quelli previsti nel disegno di legge approvato dalla Camera; n. 959, dei senatori Speroni e Bosco, afferisce unicamente al problema della determinazione del canone di abbonamento, ma può ritenersi ugualmente connesso al disegno di legge n. 1266, in quanto, come si è già detto, l'articolo 4 del provvedimento approvato dalla Camera reca norme per la determinazione del canone medesimo; n. 1018, dei senatori Ottaviani e Scaglione è volto ad introdurre nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI, seguendo peraltro una logica diversa dal 1266 e prevedendo una procedura articolata e probabilmente molto macchinosa).

Conclude auspicando una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge approvato dalla Camera, che appare condivisibile nel merito e reca una normativa di straordinaria urgenza.

Il presidente FRANZA propone di rinviare alla seduta di domani l'inizio della discussione generale, dopo che l'ufficio di presidenza della Commissione avrà provveduto all'organizzazione dei lavori in ordine all'esame dei provvedimenti in titolo. Propone altresì di fissare per le ore 10 di domani mattina il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1266, già assunto come testo base.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 08^a, 0013)

Il presidente FRANZA avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per domani, 10 giugno, alle ore 15, per l'organizzazione dei lavori in ordine all'esame del disegno di legge n. 1266 e connessi, nonché per la predisposizione del calendario della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 18,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*indi del Vice Presidente*
ZANGARA*Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana.**La seduta inizia alle ore 17,25.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)**

(Esame e rinvio del seguito)

Riferisce alla Commissione il relatore RABINO.

Premesso che la recente epidemia di afta epizootica ha fatto registrare ben 54 focolai con conseguenze disastrose sul patrimonio zootecnico italiano e dopo aver rilevato che non è questo l'unico caso di negligenza verificatosi nel settore zootecnico (la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, eradicata da quasi un secolo in Italia, è ricomparsa a causa delle importazioni di bovini comunitari francesi e spagnoli, mentre i suini infetti importati dall'Olanda continuano a provocare sempre più numerosi focolai di vescicolare), il relatore sottolinea le rilevanti importazioni di prodotti zootecnici e la necessità di nuove regole che diano sufficienti garanzie nei rapporti commerciali.

Osservato poi che tutto è successo in un periodo nel quale i produttori italiani stavano riscuotendo apprezzamenti non trascurabili sia in sede nazionale che comunitaria, oltre che sui mercati mondiali, sottolinea che la decisione comunitaria ha lasciato perplessi gli operatori italiani sia per la tempestività e la drasticità con cui è stato adottata, sia perchè non sono state prese misure analoghe per simili eventi verificatisi in altri paesi della Comunità.

Il relatore Rabino passa quindi ad illustrare i provvedimenti ministeriali che hanno fatto seguito alle misure comunitarie di

protezione nei confronti dei prodotti provenienti dall'Italia e sottolinea che ai proprietari degli animali abbattuti è stata corrisposta un'indennità calcolata sulla base del valore medio degli animali, aggiungendo che - ad eccezione della Regione Veneto, la quale ha già inviato al Ministero della sanità il quadro complessivo delle richieste e del relativo fabbisogno finanziario - le altre Regioni non hanno ancora provveduto, provocando il grave rischio di perdere il concorso finanziario della CEE.

Oltre ai danni derivanti agli allevatori dall'abbattimento degli animali, si sono verificati gravi danni anche a carico delle aziende esterne ai focolai, verso le quali sono stati adottati provvedimenti molto penalizzanti. Per questi motivi - aggiunge il relatore - il Governo ha previsto, all'articolo 2 del decreto-legge in esame, un indennizzo pari all'80 per cento del valore del latte distrutto, accertato dalla Regione.

Passa quindi ad illustrare gli articoli 3 (consolidamento dei prestiti e mutui in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993), 4 (ai produttori delle zone di protezione e di sorveglianza che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi *una tantum*) e 5 (concessione di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato agli organismi cooperativi e alle associazioni di produttori che abbiano subito riduzioni dei conferimenti pari ad almeno il 35 per cento della media dei tre anni precedenti).

Successivamente l'oratore pone l'accento sulla previsione di spesa complessiva di 7,5 miliardi per il 1993 e 43 miliardi per il 1994 a valere sul Fondo sanitario nazionale e - per gli anni successivi - sugli stanziamenti della legge pluriennale per l'agricoltura; sottolinea la norma contenuta all'articolo 7 sulla sospensione, per la Regione Puglia, della decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992.

Avviandosi alla conclusione, rilevato che la Regione Emilia Romagna ha accertato un ulteriore fabbisogno di 11 miliardi di lire per completare gli interventi creditizi per le aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche nel 1991, e dopo aver sottolineato i danni subiti dalla Basilicata e dalla Puglia nei lunghi periodi di siccità dal 1981 al 1984 e a causa delle neviccate e gelate del 1985, il relatore auspica la concessione di mutui decennali per il consolidamento delle passività onerose per la Regione Basilicata ed una proroga delle operazioni di credito in essere per le aziende della Puglia, nonché un'integrazione di 11 miliardi a favore dell'Emilia Romagna per la concessione dei prestiti quinquennali di soccorso.

Il presidente ZANGARA ringrazia il senatore Rabino per la puntuale relazione e annunzia che sono stati presentati gli emendamenti 7.1 dei senatori Cimino, Scivoletto, Rapisarda e Moltisanti; 1.0.1 e 6.1 dei senatori Coviello, Micolini, Pistoia e Coppi; 8.0.1 e 8.0.3 dei senatori Coviello e Coppi; 8.0.2 del senatore Borroni; 8.0.4 e 8.0.5 del senatore Coviello.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore COVIELLO sottolinea anzitutto il pregevole lavoro svolto dal Governo nel dare una puntuale risposta alle esigenze delle Regioni colpite. La Regione Basilicata – egli sottolinea – è quella in cui sono stati individuati i primi focolai e nella quale sono state adottate immediatamente le opportune, anche drastiche, misure che hanno implicato il blocco della commercializzazione, ma che erano necessarie per non mettere a rischio il lavoro compiuto in venti anni dagli allevatori, ai quali sono andati qualificati apprezzamenti in diverse occasioni.

Sottolineato quindi che va dato atto del ruolo svolto dall'associazione degli allevatori e dalle istituzioni sanitarie provinciali nel bloccare l'epidemia, proveniente dall'Est europeo e in particolare dalla Croazia, il senatore Coviello sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alle frontiere e concorda pienamente con il ministro Diana nel sottolineare la necessità di integrare i compiti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con quelli del settore veterinario.

Ribadita la propria adesione sui provvedimenti adottati richiama l'attenzione sulla necessità di indennizzare, per il mancato reddito relativo al periodo di fermo biologico dell'allevamento imposto dalle autorità sanitarie, quei produttori zootecnici le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali e che non sono associati ai consorzi di difesa previsti dall'articolo 6 della legge 185 del 1992.

In conclusione ringrazia il relatore per aver accolto le istanze delle Regioni Basilicata, Puglia ed Emilia Romagna, che hanno subito danni pluriennali, per le quali si chiede un sostegno che consenta di allungare i tempi di ammortamento dei debiti.

Il senatore COPPI esprime apprezzamento per il relatore e richiama l'attenzione sul collasso che minaccia l'agricoltura della Puglia e sul significato dei recenti risultati elettorali, che stanno sotto gli occhi di tutti.

Il ministro DIANA, nel prendere atto dell'ampio ventaglio di problematiche esposte dal relatore, sottolinea che il Governo ha potuto adottare il decreto-legge, come provvedimento inteso a far fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza, senza potere superare tale limite di costituzionalità.

Rileva quindi che il problema dell'afta, ricorrente nel nostro Paese, va affrontato ottenendo, con accordo in sede comunitaria, che il transito delle importazioni avvenga solo attraverso determinati valichi di frontiera adeguatamente attrezzati e assicurando un indennizzo agli allevatori danneggiati.

Dichiarato quindi di comprendere le considerazioni del senatore Coviello circa l'attuazione della nuova normativa sui consorzi di difesa, passa a rilevare – in materia di mutui e passività esistenti – che si tratterebbe di aggiungere, alle due leggi vigenti, un terzo intervento legislativo, con il rischio che, impegnando sin d'ora le risorse del Fondo di solidarietà nazionale per il 1994, il nuovo anno resti scoperto.

Conclude sottolineando che per gli interventi di cui si è discusso e facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste si richiede che il

Ministero continui a potersi attivare nell'interesse dell'agricoltura nazionale.

Il presidente ZANGARA assicura che gli emendamenti presentati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a e rinvia il seguito dell'esame.

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore CIMINO riferisce sul disegno di legge n. 1261 presentato dai senatori del Gruppo della Lega Nord rilevando che vengono recuperati aspetti già presenti nel testo predisposto dalla Sottocommissione in ordine alla esigenza di rivedere i rapporti tra il Ministero e gli Assessori regionali all'agricoltura.

Osserva quindi che sul coinvolgimento delle Regioni il testo della Lega Nord prevede una struttura di coordinamento degli Assessori regionali presieduta dal Ministro, considerato non una autorità autonoma ma un presidente coordinatore; il che sembra abbastanza *riduttivo per la figura del Ministro sia all'interno dello stesso Governo sia nell'ambito della Commissione della Comunità europea.*

Evidenzia poi difficoltà di lettura in ordine agli altri punti trattati nell'articolato: ad esempio, l'articolo 10 prevede che siano le Regioni a designare gli esperti in materia agricola per le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, mentre all'articolo 8 si prevede l'intervento del Corpo forestale dello Stato di concerto con le Regioni.

In conclusione dichiara di ritenere la sintesi realizzata nel testo della Sottocommissione come la più idonea, aggiungendo che sulla base di tale testo potranno essere valutate proposte di emendamenti nella Commissione.

Il presidente ZANGARA dichiara di condividere la valutazione del relatore Cimino e comunica che la Commissione bilancio, sul testo unificato della Sottocommissione, ha espresso «parere favorevole, a condizione che siano definite le funzioni da affidare alle Regioni e che sia trasferito alle Regioni il personale attualmente del Ministero ed eccedente, tenuto conto della riduzione di funzioni svolte a livello

centrale, prevedendo altresì che in ogni caso non possa aumentare il numero complessivo del personale pubblico in servizio. Il mancato rispetto della Commissione realizza una ipotesi di carenza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente comunica che l'inizio della seduta prevista per domani pomeriggio è anticipato alle ore 16.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI**Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

A favore dei produttori zootecnici le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali, e che alla data di conversione del decreto non sono associati a consorzi di difesa e produzione agricola ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 185 del 1992, è riconosciuta la metà del mancato reddito accertato dalle Regioni per il periodo di fermo biologico dell'allevamento imposto dalle autorità sanitarie.

I parametri e le modalità per l'erogazione degli aiuti sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura».

1.0.1

COVIELLO, MICOLINI, PISTOIA, COPPI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole «per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5» aggiungere «e 1-bis».

6.1

COVIELLO, MICOLINI, PISTOIA, COPPI

Art. 7.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale».

7.1

CIMINO, SCIVOLETTO, RAPISARDA, MOLTISANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della Regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso decennali, successivi a preammortamenti triennali, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 della legge 30 gennaio 1991, n. 31, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367.

2. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1994, a titolo di prima annualità.

3. Le annualità successive sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

8.0.1

COVIELLO, COPPI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 195, con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera c) della legge 16 ottobre 1981, n. 590, a favore delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna danneggiata dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ed assegnata, nell'anno 1993, alla Regione medesima a titolo di prima annualità.

2. Le annualità successive, a presentazione del rendiconto di spesa, saranno iscritte, annualmente, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

8.0.2

BORRONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

1. A favore delle aziende agricole della Regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonché l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui all' legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994».

8.0.3

COVIELLO, COPPI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

1. Per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 15 ottobre 1991, n. 590, a favore della aziende agricole della Regione Emilia Romagna danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi per il 1994 che sarà assegnata alla Regione medesima, a presentazione dei rendiconti di spesa.

2. Le annualità successive sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

8.0.4

COVIELLO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies.

1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater della presente legge, pari a lire 45,5 miliardi per il 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201».

8.0.5

COVIELLO

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

126ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Cassaro, amministratore delegato dell'IRITECNA, accompagnato dai dottori Antonio Buratti, Vincenzo Cappiello, Claudio Cappon, Mario Augusto Giordano e Maurizio Prato.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, C 10ª, 0014)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4 del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazioni statale: audizione dell'amministratore delegato della IRITECNA

(R 048 0 00, C 10ª, 0002)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 marzo.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO prende la parola il dottor CASSARO, il quale, dopo aver ricordato di essersi insediato nella carica di amministratore delegato dell'IRITECNA da pochi mesi, esprime l'auspicio che il nuovo assetto del gruppo costituisca un taglio netto con un passato per molti versi negativo, costellato non solo da errori di gestione, ma anche da dissidi al vertice

tali da pregiudicare in maniera assai consistente una presenza sul mercato già difficile e resa ancor più precaria dalla ventata salutare di Tangentopoli.

Nel momento in cui si avvia il processo di privatizzazione, occorre in primo luogo intendersi sul significato da conferire a tale espressione. Essa andrebbe intesa in primo luogo come capacità di gestione aziendale modellata su criteri privatistici, e non come obbligo di vendere le aziende stesse a gruppi familiari detentori di imprese o a gruppi finanziari privati. Infatti, soprattutto negli ultimi tempi, si è potuto constatare che non tutte le aziende private sono gestite esemplarmente mentre nel gruppo IRI persistono grandi tradizioni di gestione aziendale, riconosciute anche all'estero e che vanno al di là degli episodi connessi ad avvisi di garanzia ricevuti da alcuni *manager* del gruppo.

Attualmente, l'IRITECNA è una consistente realtà con 25.000 dipendenti (5.000 dei quali operanti all'estero), dotata di un portafoglio che, per la varietà della composizione, ha creato non pochi problemi, sia all'interno che all'estero.

Per il futuro, sono state elaborate alcune linee guida (data la precaria situazione del gruppo sarebbe forse eccessivo parlare di un piano) finalizzate essenzialmente a modificare una mentalità statica, condizionata dal conflitto continuo di competenze tra Italimpianti e Italstat, aziende peraltro efficienti anche se forse un po' pletoriche. L'obiettivo è costituito dalla realizzazione di una *holding* «leggera», di natura non finanziaria e che eviti il modello della *public company*, nel quale l'eccessiva diffusione dell'azionariato consente al *management* un controllo totale dell'azienda. Pur assicurando la piena responsabilizzazione dei vertici aziendali, occorre valorizzare la funzione di controllo esercitata dalla *holding*, al di sotto della quale dovrebbero essere costituite società caratterizzate da forte specializzazione, che riutilizzino competenze e strutture già presenti all'interno del gruppo. Sotto questo profilo, va dedicata una particolare attenzione al settore delle autostrade, nel quale una legislazione poco accorta rischia di pregiudicare l'attuazione di opere già progettate, con negative ripercussioni sull'occupazione e, più in generale, sulla capacità di assecondare in questo comparto il processo di integrazione europea senza privilegiare le aree economiche più forti approfondendo così, come forse qualcuno vorrebbe, il solco tra Nord e Sud del paese. Per l'esecuzione delle opere, inoltre, dovrebbero essere adottate le regole internazionali formulate in modo tale da rimuovere il fenomeno delle varianti, che ha costituito in passato la premessa per numerosi episodi di corruzione. Occorrerà altresì rivedere la normativa su appalti e società concessionarie, che deve essere adeguata alla legislazione comunitaria, senza però velleitarie fughe in avanti (come si è verificato nel caso di quella che forse troppo pomposamente è stata definita l'alta velocità per le ferrovie).

Per quanto riguarda gli aspetti operativi del processo di privatizzazione, occorre far sì che tutte le società del gruppo vengano messe sul mercato e rese appetibili per il risparmio privato, senza però svendere aziende di proprietà dello Stato o creare *joint ventures* destinate soltanto ad avvantaggiare gli altri *partners* (come è avvenuto nel settore dell'impiantistica genovese).

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore FONTANA, pur condividendo l'impostazione generale dei problemi posti dall'amministratore delegato di IRITECNA, dissente sulle riserve formulate a proposito dell'azionariato diffuso. Considerato, poi, che le grandi famiglie titolari di società per azioni non sembrano disporre delle risorse finanziarie per l'acquisto delle imprese di proprietà pubblica, esprime il timore che la vendita di queste ultime avvenga nelle condizioni peggiori, non solo a causa di non disinteressate valutazioni proposte a livello internazionale ma anche per un incauto approccio da parte di istituzioni politiche e finanziarie nazionali.

Il senatore ROVEDA, ritenendo che il processo di privatizzazione debba assicurare prioritariamente una differente gestione dell'impresa, dubita della adeguatezza degli attuali dirigenti delle società pubbliche per il conseguimento di tale scopo. Condivide altresì le riserve sulle ipotesi di cessione a grandi famiglie detentrici delle maggiori imprese nazionali le quali hanno ricevuto notevoli finanziamenti e accollato allo Stato perdite e oneri sociali di rilevanti proporzioni. Nega recisamente, altresì, che la propria parte politica sia interessata a una separazione del Paese: affermazioni del genere, peraltro, fanno dubitare della capacità di chi le sostiene di essere all'altezza dei compiti affidati dall'azionista pubblico.

Il senatore GALDELLI prospetta dubbi e perplessità sulla coerenza del processo di ristrutturazione di IRITECNA, con particolare riferimento alle ipotesi di collocamento sul mercato della SICIT; domanda infine maggiori informazioni sulla liquidazione di alcune società del gruppo.

Il senatore GRANELLI, nell'apprezzare le linee di fondo del processo di ristrutturazione illustrato dal dottor Cassaro, si sofferma sulle ragioni del dissesto in cui versano alcune imprese pubbliche e sui criteri che dovrebbero presiedere a una corretta evoluzione verso le privatizzazioni; anche le imprese private, del resto, mostrano di non saper stare nel mercato in condizioni concorrenziali senza i molteplici interventi finanziari dello Stato a diverso titolo motivati. Sottolinea quindi l'esigenza che il riassetto dei maggiori gruppi imprenditoriali pubblici - prima del collocamento sul mercato - consenta di riacquistare efficienza e competitività in modo tale che le singole imprese risultino appetibili per gli eventuali compratori.

Sulle modalità del processo di privatizzazione sono legittime diverse opzioni: ritiene peraltro che le *public companies* siano indicate per le grandi imprese erogatrici di servizi mentre per altre imprese produttive le modalità di formazione dei pacchetti azionari dovrà modellarsi sulla base delle esigenze di efficienza e competitività. In tale ottica, tuttavia, sarà sempre meno realistico un azionariato diffuso fin tanto che il mercato borsistico resterà asfittico e il tasso di interesse dei titoli pubblici - a causa dell'elevato livello del disavanzo pubblico - resterà molto più remunerativo del mercato azionario.

Rivendicata, infine, la funzione storica della industrializzazione italiana per merito dell'intervento pubblico in economia, avverte che il

processo di privatizzazioni dovrà avvenire secondo modalità preordinate e funzionali allo sviluppo delle risorse produttive e dell'occupazione.

La senatrice MAISANO GRASSI domanda quale sia l'importo preventivato delle risorse finanziarie per colmare il disavanzo del gruppo IRITECNA e quali orientamenti siano stati assunti per il risanamento delle singole imprese, tenuto conto dei pari rischi occupazionali che interessano oltre 25.000 addetti.

Il senatore COVELLO ritiene che in passato siano state rivolte critiche indiscriminate nei confronti del settore delle partecipazioni statali, che hanno finito con il porre ingiustificatamente sotto accusa un sistema che è stato invece invidiato da molti paesi europei e non. D'altra parte, non si può negare che i grandi gruppi privati, come FIAT e Olivetti, hanno ampiamente usufruito di varie forme di assistenzialismo statale.

Per superare l'attuale difficile situazione dell'IRITECNA, è necessario che l'amministratore delegato del gruppo disponga di poteri ampi, tali da poter porre rimedio agli errori delle passate gestioni. Occorre comunque prima riorganizzare il gruppo attraverso un'attenta opera di razionalizzazione, e poi valutare l'eventualità di vendere, evitando comunque di lasciare ai privati (magari alla concorrenza estera) le aziende più efficienti. Sotto questo profilo le proposte del dottor Cassaro sull'organizzazione della *holding* sono condivisibili, ma devono sostanziarsi di un impegno a rafforzare la presenza delle aziende sui mercati, specie nel comparto della grande progettazione e dell'esecuzione.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi, sarebbe opportuno che il comparto della grande viabilità venisse ricondotto integralmente alla gestione della Società autostrade, anche per quel che riguarda le tratte autostradali meridionali, in particolare la Salerno-Reggio Calabria e la Messina-Palermo.

Replicando agli intervenuti il dottor CASSARO osserva preliminarmente che la SICIT è una società priva di un proprio portafoglio, con una perdita strutturale non sostenibile. Al di là di quelle che sono le implicazioni penali, sulle quali non ritiene opportuno pronunciarsi, la messa in vendita si è resa necessaria per salvaguardare l'occupazione.

Per quanto riguarda il problema dell'assetto delle società, egli non è contrario all'introduzione di un sistema di azionariato diffuso (mirante soprattutto a coinvolgere i dipendenti); le sue perplessità sulla formula della *public company* derivano piuttosto dall'esigenza di creare assetti societari che salvaguardino comunque la possibilità di pervenire a patti di sindacato efficaci e, laddove ciò sia necessario, tengano presente la valenza strategica attribuita al comparto nel quale si trova a operare la singola impresa.

Il dottor Cassaro si sofferma quindi brevemente sui problemi dell'alta velocità (rilevando che occorre metter mano rapidamente alla modernizzazione del sistema ferroviario per non penalizzare le aziende italiane operanti nel settore); sulla variante di valico dell'autostrada del sole tra Firenze e Bologna (che è un progetto che dovrebbe

autofinanziarsi attraverso le tariffe) e sul ponte sullo stretto di Messina, la cui realizzazione richiede comunque un finanziamento speciale.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di avviare un processo di modernizzazione delle strutture aeroportuali (attualmente tra le più scadenti d'Europa) e di stabilire rapporti con le imprese a partecipazione statale operanti nei settori dei servizi a rete, fa presente che per le autostrade occorre realizzare un sistema di gestione integrato, specialmente per quanto concerne la manutenzione, senza escludere l'ipotesi di una razionalizzazione dell'ANAS. Ricorda infine di aver provveduto, nell'esercizio dell'ampio mandato conferitogli dal Presidente dell'IRI, ad un drastico ridimensionamento dei consigli di amministrazione delle società del gruppo: è un'iniziativa coerente con l'impegno di dimostrare le capacità amministrative e gestionali del *management* dell'impresa pubblica. Si riserva comunque di trasmettere alla Commissione documentazione scritta sui temi trattati.

Il presidente de COSMO ringrazia il dottor Cassaro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

127ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri: Norme sul sistema di certificazione (1143), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente de COSMO, riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati. Esso si propone di istituire un sistema italiano di certificazione finalizzato a promuovere e facilitare l'adesione, da parte delle imprese industriali, a processi e metodi di lavorazione in grado di migliorare la qualità dei prodotti e, conseguentemente, la sicurezza dei consumatori.

Si tratta anche di una risposta concreta e tempestiva all'azione che le Comunità europee da tempo hanno avviato in materia di normazione e armonizzazione delle norme tecniche al fine di eliminare le cosiddette frontiere tecniche, vere e proprie barriere al miglioramento della concorrenza: spesso, infatti, determinati prodotti non possono circolare o incontrano gravi difficoltà nella loro utilizzazione a causa delle disparità esistenti tra le singole regolamentazioni nazionali, poste a protezione della salute e della sicurezza delle persone. In altri casi anche la semplice diversità delle specificazioni tecniche costituisce un ostacolo agli scambi non tanto per un deliberato intento di restringere od ostacolare le importazioni quanto, piuttosto, per una prassi legata allo stadio evolutivo della cultura industriale dei singoli Stati membri della CEE.

Le Comunità, dopo aver tentato di eliminare le disponibilità regolamentari nazionali attraverso il ravvicinamento delle legislazioni statali - mediante direttive emanate in forza dell'articolo 100 del Trattato - hanno elaborato una nuova strategia basata sulla composizione del metodo dell'armonizzazione con quello del reciproco riconoscimento, fissando i requisiti essenziali in materia di sicurezza, obbligatori in tutti gli Stati membri e conferendo il compito di elaborare le specifiche tecniche - volontarie e non più obbligatorie - al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) e al CENELC (Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche). Ogni Stato membro, pertanto, è obbligato a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme tecniche armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive e quindi il diritto a entrare liberamente nel proprio territorio. Liberi, peraltro, restano i singoli produttori nella fabbricazione di prodotti non conformi alle specifiche tecniche, salvo a dover poi provare la rispondenza dei propri prodotti ai requisiti essenziali prescritti dalle direttive. In questa prospettiva ha assunto un'importanza crescente l'esigenza di disporre di una rete di organismi nazionali, dotati di elevata capacità tecnico-professionale ed abilitati ad attestare la conformità dei prodotti alle norme tecniche armonizzate: in tal modo tali prodotti acquisiscono una presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalle direttive comunitarie e quindi il diritto a circolare liberamente nel mercato comune.

Dal 1989 le Comunità hanno proceduto alla unificazione delle procedure di funzionamento dell'attività di valutazione della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, secondo le linee che si rinvencono nel «Memorandum su un approccio globale in materia di certificazione o di prove», ripreso poi da una risoluzione del consiglio del 21 dicembre 1989.

Il relatore, presidente de Cosmo, quindi, si sofferma analiticamente sulle modifiche proposte ai singoli articoli al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che si rivelano di carattere prevalentemente formale.

Si apre la discussione.

Secondo la senatrice TADDEI la relazione del Presidente e le proposte ivi avanzate di modifica del testo pervenuto dalla Camera dei

deputati rispondono all'esigenza, manifestata anche nel parere, favorevole, reso oggi dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di adeguare ulteriormente il disegno di legge n. 1143 ai dettami della normativa comunitaria. I punti da approfondire riguardano soprattutto la distinzione tra la certificazione obbligatoria e volontaria, la garanzia della pluralità dei soggetti chiamati ad operare nell'ambito del sistema di certificazione e il reciproco riconoscimento di organismi e procedure tra i Paesi membri delle Comunità.

Nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Taddei, la senatrice BONIVER esprime apprezzamento per le proposte avanzate dal Presidente relatore che, nel focalizzare l'esigenza di meglio adeguare alla normativa europea il testo licenziato dalla Camera dei deputati, raccolgono anche le preoccupazioni espresse nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee circa il rischio di introdurre norme discriminatorie tra soggetti e Stati membri.

Nell'associarsi all'apprezzamento per l'esauriente relazione, il sottosegretario DE CINQUE fa presente che le proposte di modifiche avanzate dal Presidente comportano un'ampio rimaneggiamento del disegno di legge in titolo. Si riserva pertanto di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti ai singoli articoli, nel prosieguo della discussione. Va tuttavia tenuta presente la necessità di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento atteso dalle categorie produttive e dagli utenti.

Segue una breve discussione sull'ordine dei lavori nella quale intervengono i senatori BONIVER, CHERCHI, MONTINI e TADDEI (che ritengono possibile una sollecita approvazione del provvedimento sulla base delle proposte avanzate dal Presidente relatore) e il sottosegretario DE CINQUE (che ritiene comunque necessaria una breve pausa di riflessione). Al termine, il presidente de COSMO richiamata l'attenzione dei presenti sull'esigenza di evitare un eccessivo protrarsi dei tempi di discussione del disegno di legge, propone che l'esame degli articoli inizi nella seduta già convocata per domani pomeriggio, dopo le comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio sugli indirizzi del Governo in materia di turismo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1254)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata nella seduta di ieri dal senatore Cherchi, il sottosegretario DE CINQUE fa presente

che il ministro Savona si è riservato di riferire alla Commissione sull'attuale situazione dell'EFIM dopo aver acquisito anche gli orientamenti del Ministro del tesoro sulla materia. Chiede pertanto alla Commissione di rinviare brevemente il seguito dell'esame.

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, decide quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI

«Norme sul sistema di certificazione» (1143)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi, di quelli di prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche designano tutti gli organismi di certificazione, i laboratori di analisi e quelli di prova accreditati ai sensi della presente legge, nonché quelli che risultano conformi ai criteri minimi fissati negli allegati alle predette direttive e li notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Sistema di certificazione)

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;
- b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati «laboratori»;
- d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;
- b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;
- c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, abilitati e iscritti in albi professionali, o idonei laureati o esperti della materia eseguono specifiche prove;
- d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;
- e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;
- f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi;
- g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui alla lettera f);
- h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità».

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che, operando in forma singola o associata, siano in grado di garantire, per competenza, autonomia e indipendenza dei propri organi tecnici, la massima trasparenza e obiettività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *a)*, con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione».

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento)

1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

- a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;
- b) le tariffe praticate ai laboratori accreditati e agli organismi di certificazione;
- c) i propri bilanci annuali;
- d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(AccREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione)

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

- a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme tecniche nazionali;
- b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accREDITAMENTO;
- c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove;
- d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dalla esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

- a) (...) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;
- b) (...) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accREDITAMENTO;
- c) (...) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di analisi e di prova o di certificazione;

d) (...) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione, l'analisi o la prova;

e) (...) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente vigilante.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purchè questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a)».

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Decreto ministeriale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

a) disciplina (...) le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;

b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

- c) adotta lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7».

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Vigilanza e controlli)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le tariffe praticate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento - ove lo ritenga opportuno - il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di analisi e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

7.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Responsabilità e sanzioni)

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un quinto del valore del prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a 10 milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315».

8.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni)

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio nonchè il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi o di prova».

8.0.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accREDITAMENTO rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accREDITAMENTO».

9.1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 9 GIUGNO 1993

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, nel prosieguo della discussione generale, la senatrice COLOMBO SVEVO che ribadisce la necessità di un'assunzione di responsabilità di tutta la classe politica per l'approvazione del provvedimento data la gravità della crisi occupazionale. Sottolinea quindi come la scelta del Governo di reiterare il decreto-legge nel testo originario, lungi dal rappresentare una offesa al Parlamento, rappresenti invece una nuova possibilità di dialogo tra i due rami del Parlamento. Dichiarando di condividere alcune delle osservazioni critiche fatte negli interventi di ieri, ritiene tuttavia condivisibili le linee essenziali del provvedimento, anche se le questioni trattate non sempre sono affrontate in modo del tutto coerente. Ritiene inoltre necessario riflettere se non sia opportuno il reinserimento di alcune norme introdotte dalla Camera dei deputati nel decreto-legge n. 57, in relazione ad esempio alla definizione delle aree di intervento, così come sarebbe necessario considerare maggiormente anche settori come l'artigianato e l'abbigliamento.

Rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati del decreto-legge n. 57, nel presente provvedimento non sono state introdotte le norme sul collocamento obbligatorio e quelle sull'ingresso dei

lavoratori extracomunitari. In merito a quest'ultimo problema ci sono questioni, come quella del lavoro stagionale, sulle quali sarebbe necessario riflettere insieme al Ministro degli affari sociali. Ricorda quindi come nel precedente decreto si riservasse particolare attenzione all'occupazione femminile che, assente nel decreto-legge n. 148, andrebbe invece riconsiderata ed approfondita, con particolare riguardo al periodo di astensione per maternità. Le stesse valutazioni valgono per una serie di riferimenti alle azioni positive non più considerate dal provvedimento in esame.

Prende quindi la parola il senatore COVIELLO che fa in primo luogo presente l'intento del suo Gruppo di presentare una serie di proposte emendative auspicando un dibattito sereno, scevro dalle polemiche per la mancata conversione del precedente decreto-legge n. 57. Il provvedimento infatti non appare così inadeguato come da più parti è stato rilevato e la conferma di questa constatazione è data anche dall'indagine che la Commissione sta svolgendo sulla situazione occupazionale del Paese.

Esprime quindi positive valutazioni sulle norme relative al rilancio dell'attività industriale, elaborate dal Governo in accordo con la Camera dei deputati, oltre che sulle norme di sostegno all'occupazione. Data la profondità della crisi economica e occupazionale - che investe fortemente anche il settore terziario - il decreto si pone nella giusta ottica di un allungamento dei tempi di sostegno ai redditi e in quella di una rivisitazione della legge n. 223 del 1991, ritenuta strumento non più sufficiente a fronteggiare i problemi attuali. Il provvedimento in titolo deve pertanto essere interpretato alla luce di queste considerazioni, ferma restando la necessità di tornare in futuro all'intervento ordinario.

Esprime quindi valutazioni positive sull'articolo 1 per la serie articolata di interventi in esso previsti ed annuncia l'intento del suo Gruppo di reintrodurre l'articolo 1-bis, approvato alla Camera dei deputati nel decreto-legge n. 57. Giudica quindi positivamente la piena attivazione dei contratti di solidarietà per la necessaria ridefinizione del tempo di lavoro che tale istituto comporta e le norme relative alla formazione professionale, volte a una gestione più efficace di questa fondamentale attività.

Rilevato quindi che il problema dell'organicità del provvedimento non è quello primario, sostiene che i rischi del decreto sono piuttosto insiti nella mancanza di norme indirizzate ai disoccupati di lunga durata e i lavoratori anziani a bassa istruzione, difficili da ricollocare nel mercato del lavoro. Uno sforzo andrebbe quindi fatto anche in questa direzione e il suo Gruppo si adopererà a questo fine. Ringrazia quindi il Ministro del lavoro per la disponibilità mostrata nella Commissione a recuperare le norme non reiterate rispetto al precedente decreto-legge e ad affrontare tutti i problemi irrisolti. Annuncia infine l'intenzione del suo Gruppo di adoperarsi per la reintroduzione non solo dell'articolo 1-bis, ma anche dell'articolo 1-ter, relativo all'occupazione giovanile, dato peraltro il buon risultato della legge n. 44 del 1986. Così come dovrà essere ripreso in esame il problema dei precari, rispetto al quale invita il Ministro della funzione pubblica ad una riflessione più

approfondita per trovare una soluzione che contempra le diverse esigenze. L'ultima questione sulla quale la sua parte politica ritiene necessario intervenire è poi quella relativa all'ingresso nel Paese dei cittadini extracomunitari. Informa a tal proposito che il suo Gruppo ha chiesto al Governo di giungere in tempi brevi alla definizione di un progetto di legge sulla materia che tenga conto del dibattito sviluppato alla Camera dei deputati sull'articolo 9-ter del decreto-legge n. 57.

Il senatore CONDARCURI ricorda in primo luogo che il decreto-legge n. 57 è decaduto dopo un serrato dibattito in Commissione lavoro e fa presente che il suo Gruppo si era dichiarato allora favorevole all'approvazione di quel decreto nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in considerazione soprattutto della situazione grave ed esplosiva del problema occupazionale. Non può essere taciuto tuttavia che il disegno di legge ha soltanto natura di provvedimento-tampone, caratterizzato in particolare da interventi frammentari e non risolutivi. Tale giudica ad esempio quello operato dal provvedimento a favore della regione Calabria (sua terra d'origine), privo cioè di qualunque organicità e certamente non sufficiente a produrre un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione. Auspica quindi un'intesa di tutte le forze politiche perchè soluzioni adeguate, anche di carattere parziale, siano trovate con particolare riguardo al problema dei precari e dei lavoratori extracomunitari.

Prende quindi la parola il senatore INNOCENTI che interviene per sottolineare in primo luogo una questione di metodo: il Governo ha reiterato infatti il decreto-legge n. 57 senza le modifiche introdotte dalla Camera e lo ha fatto sicuramente per validi motivi. Quel testo, infatti, non poteva essere semplicemente reiterato nella forma approvata dall'altro ramo del Parlamento, data l'esistenza di numerosi punti di disaccordo tra le forze politiche. Sottolinea quindi che, alcune di quelle norme, al di là di ogni demagogia, erano inaccettabili sotto vari profili e, tra queste, poteva annoverarsi senza dubbio quella generale riguardante i precari del pubblico impiego. Quale risposta debba essere data a tutti i giovani in cerca di prima occupazione è infatti una questione che non può essere ignorata. La soluzione dev'essere pertanto valutata con maggiore attenzione di quanto sia stato fatto presso la Camera dei deputati. Si sofferma quindi sul problema dell'assistenzialismo - cultura che sembra caratterizzare anche questo provvedimento - sostenendo come non possa essere taciuta la necessità di ulteriori interventi specifici diversi dal semplice ricorso agli ammortizzatori sociali, prodotto di una logica ormai superata e volta soltanto al mantenimento di alcuni assetti di potere. La battaglia per l'occupazione deve essere dunque occasione di battaglia per la modernizzazione del Paese che non può prescindere da una ferma assunzione di responsabilità dei pubblici poteri e della classe imprenditoriale, da un sistema di informazione che garantisca la conoscenza della realtà e dall'abbandono degli alti tassi di interesse del costo del denaro. Per queste ragioni il decreto-legge n. 148 non può essere considerato definitivo e neppure sufficiente da solo mentre una serie di interventi di coronamento dovrà necessariamente essere immaginata. In relazione, infine, al problema dei lavoratori

extracomunitari, l'oratore ritiene necessaria la precisa regolamentazione del lavoro stagionale e sottolinea l'importanza di portare alla luce il lavoro sommerso attraverso la denuncia dei lavoratori immigrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale

(R 048 0 00, C 11ª, 0002)

Il presidente COVATTA propone ai membri della Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per l'avvio di una indagine conoscitiva sulla formazione professionale da svolgere mediante audizioni di esperti della materia e dei rappresentanti delle Regioni.

Il senatore SMURAGLIA chiede un programma preciso, anche in merito al lavoro globale della Commissione, pur dichiarandosi tendenzialmente favorevole alla proposta.

Il senatore CONDARCURI dichiara di condividere la proposta, dato che la materia rappresenta un punto nodale delle questioni occupazionali. Invita comunque ad accelerare i tempi l'indagine conoscitiva sull'occupazione.

Il senatore COVIELLO si dichiara favorevole alla proposta del Presidente affinché la Commissione sia pienamente in grado di intervenire nel settore della formazione professionale, rispetto alla quale il Ministro ha preannunciato un provvedimento di riforma.

Il presidente COVATTA dà assicurazioni al senatore Smuraglia che sarà celermente messo a punto un programma globale dei lavori della Commissione soprattutto in relazione ad alcuni dei provvedimenti già in esame.

Il senatore ROMEO si dichiara favorevole alla proposta del Presidente anche in relazione alla programmazione globale dei lavori della Commissione. Riguardo al merito della questione, sottolinea quindi l'importanza del sistema della formazione professionale specialmente in relazione al problema occupazionale.

Il senatore SMURAGLIA ribadisce la necessità di una organizzazione generale dei lavori della Commissione prima di deliberare questo nuovo progetto di indagine conoscitiva.

Il seguito degli interventi sulla proposta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI*Interviene il Ministro per gli affari sociali CONTRI.**La seduta inizia alle ore 17,40.***COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI**

(R 046 0 03, C 12ª, 0003)

Il presidente MARINUCCI MARIANI, saluta, a nome della Commissione, il Ministro Contri che cortesemente ha espresso il desiderio di incontrare la Commissione Igiene e Sanità.

Il ministro CONTRI ritiene che, nell'interesse generale, il dipartimento degli Affari sociali debba trasformarsi da centro di assistenza a centro di difesa dei diritti dei cittadini. Fa presente che la delega che ha ricevuto riguarda in primo luogo i problemi della povertà e dell'emarginazione, da inquadrarsi nell'ambito europeo; si propone a tal riguardo di ricostituire la Commissione per la povertà e l'emarginazione al fine di coordinare tutte le iniziative pubbliche, del volontariato e delle università. Il Ministro poi passa ad affrontare le questioni attinenti alla devianza minorile: occorre in primo luogo disporre di un quadro statistico-conoscitivo attendibile per quanto concerne sia l'entità del fenomeno, che la qualità degli interventi adottati. Si riferisce poi al problema acuto dell'abbandono dei soggetti più deboli, in primo luogo anziani, nel periodo estivo che coincide con la sospensione dell'erogazione di taluni servizi sociali, oltrechè dell'assenza dell'assistenza prestata dai familiari. Un'altra delega importante ricevuta concerne la famiglia; si sofferma quindi sul notevole aumento, registratosi negli ultimi trenta-quaranta anni, delle famiglie con un solo genitore, le cui difficoltà sono perduranti. Si riferisce in particolare alla necessità di prevedere il trasferimento automatico del contratto di locazione al coniuge, nonchè ad una modifica del sistema fiscale che tenga conto dell'entità numerica del nucleo familiare, incrementando anche le detrazioni per i figli a carico: troppo spesso infatti l'aumento di reddito, e quindi di tenore di vita, avutosi negli ultimi decenni, ha riguardato

esclusivamente le famiglie composte solo di adulti. Ritiene poi che le problematiche della famiglia debbano anche riguardare il crescente fenomeno delle separazioni e dei divorzi rispetto al quale le strutture giudiziarie e le procedure sono totalmente inadeguate: occorre un servizio di assistenza che ponga al centro dell'attenzione le esigenze dei figli. Vi è poi il fenomeno della crescente incidenza degli anziani sul complesso della popolazione, per il quale l'Italia è superata solo dalla Germania e dal Belgio, e si sofferma a tal proposito sull'esigenza di un diverso trattamento fiscale per le famiglie che debbono farsi carico degli anziani, nonché sulla necessità di iniziative pubbliche di reinserimento sociale degli anziani. In tema di soggetti handicappati, rileva la necessità di applicare in pieno la legislazione vigente, in primo luogo per quanto riguarda la eliminazione delle barriere architettoniche. Si pronuncia poi contro qualsiasi riduzione dell'indennità di accompagnamento: la riduzione della spesa si può ottenere attraverso una revisione delle invalidità già riconosciute, allo scopo di eliminare possibili abusi. I minori vanno poi visti come categoria sociale bisognosa di un riconoscimento di diritti specifici: vi sono molte iniziative, anche della società civile, che vanno però coordinate e riorganizzate. In ogni caso nei mezzi di comunicazione di massa si deve garantire l'assoluto rispetto dell'identità e della dignità dei bambini. Per quanto riguarda la tossicodipendenza, ricorda che dal 24 al 26 giugno si terrà a Palermo la Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, le cui conclusioni saranno trasmesse al Parlamento. A livello legislativo, a seguito dei risultati del recente *referendum*, andrà affrontato il problema della distinzione tra detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutta la società deve impegnarsi nella lotta alla droga, ed a tale scopo a Palermo sarà presentato un apposito libro bianco. Preannuncia che la Presidenza del Consiglio si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari relativi agli amministratori comunali che hanno destinato ad altri fini i finanziamenti destinati alla lotta alle tossicodipendenze. Con riferimento al problema dell'immigrazione, sottolinea che l'Italia non può adottare politiche fondamentalmente difformi da quelle degli altri paesi comunitari. Il problema peraltro investe il complesso delle politiche sociali, dalla casa alla scuola alla sanità. Le situazioni più gravi sono quelle di Roma, di Genova e della Provincia di Caserta. Sull'obiezione di coscienza, osserva che il suo completo riconoscimento richiede una serie di nuovi interventi, a partire dalla riproposizione del disegno di legge già approvato nella precedente Legislatura. Sul volontariato, sottolinea che occorre arrivare ad un'integrazione degli interventi sociali pubblici e privati; ma il volontariato va anche incoraggiato, e pertanto si ripropone di verificare la attuazione della legge n. 266 del 1991. Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, si tratta di una delega da lei stessa sollecitata, anche in considerazione del ritardo maturato dall'Italia in questo campo nei confronti di tutti gli altri paesi comunitari. La CEE si è attivata su più fronti, ma occorre un forte intervento a livello interno per recepire le direttive non ancora recepite, per verificare l'attuazione di quelle già recepite e per assumere specifiche iniziative in sede comunitaria: a questo scopo si ripropone di costituire un osservatorio specifico. Sarà altresì costituito un osservatorio sulle disuguaglianze e sulle disparità di trattamento, con un comitato

di esperti che fornirà un quadro generale della situazione del Paese per quanto riguarda la tutela di tutte le disuguaglianze e tutte le differenze comportamentali.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il Ministro Contri e sottolinea l'importanza di impostare un metodo di lavoro. Fa presente che la Commissione ha approvato una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta nell'infanzia proprio allo scopo di verificare l'attuazione delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia.

La senatrice ZUFFA ringrazia il Ministro che ha fornito un quadro complessivo degli interventi sociali che il Governo si appresta ad adottare. Appare opportuna la scelta del riconoscimento dei diritti anziché della prosecuzione di interventi assistenziali. Condivide a tal riguardo, quanto affermato dal Ministro con riferimento ai minori, che vanno visti come categoria bisognosa del riconoscimento di diritti specifici; il quadro normativo è però attualmente caratterizzato solo dalla risposta all'emergenza derivante dal dilagare di fenomeni di devianza, mentre occorrono sedi specifiche di trattazione dei problemi dei minori a livello governativo. Sulle tossicodipendenze, ritiene che la scadenza della Conferenza di Palermo sia molto importante; il recente *referendum* ha prodotto innovazioni legislative a suo avviso opportune, ma occorre affrontare il problema con una pluralità di approcci, che vedano il coinvolgimento anche dei medici di famiglia. Sull'obiezione di coscienza, sottolinea la necessità di riprendere l'esame del testo già approvato dal Parlamento nella scorsa Legislatura.

Il senatore DIONISI ringrazia a sua volta il ministro Contri per aver voluto esporre in modo ampio il programma di interventi che si propone di adottare la cui filosofia è condivisibile. Egli precisa tuttavia che condividere l'impianto culturale del programma del ministro Contri non significa abbandonare la posizione di opposizione nei confronti del Governo del presidente Ciampi le cui dichiarazioni sul ruolo della famiglia legittimano una interpretazione secondo cui si vuole recuperare la vecchia cultura familistica. Il senatore Dionisi motiva la soddisfazione nei confronti del programma del ministro Contri in quanto esso sottintende una cultura di sinistra che, se tradotta praticamente in atti concreti potrà portare la sinistra nel suo complesso a svolgere una funzione di impulso e di progresso. Ritiene giusto che il Parlamento affronti tematiche sociali. A tal riguardo, in un'ottica di non separatezza tra il sociale e il sanitario, si aspettava che il ministro Contri facesse qualche riferimento alle leggi n. 180 e n. 194 del 1978 onde individuare le azioni possibili nei settori toccati dalle anzidette leggi. Occorre, a suo avviso, un impegno per avviare un programma di educazione alla salute. Nel condividere quanto affermato dal ministro Contri in materia di minori, si dice tuttavia preoccupato che possa trattarsi di una elaborazione culturale vanificata poi nella sua traduzione concreta dai rapporti di forza attuali. Parimenti condivide la necessità dell'approvazione di una legge quadro sull'assistenza; ritiene utile lo svolgimento della prima conferenza nazionale sulla droga da

tenere a Palermo prossimamente, anche se si potrebbe, a suo avviso, procedere già fin da ora ad una sperimentazione di legalizzazione controllata.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime soddisfazione per la filosofia del programma enunciato dal ministro Contri e per la metodologia. Ritiene importante a riguardo la prevista centralità del diritto alla cittadinanza, previsto nel programma del Ministro, al posto della vecchia impostazione assistenzialistica, pur rilevando le notevoli difficoltà cui va incontro questo nuovo disegno.

Tratta poi una serie di problemi. Ritiene importante il problema degli anziani sia sotto il profilo dei diritti che sotto quello della spesa, consapevole che la crescita del numero degli anziani, già in atto in misura considerevole, pone l'esigenza di una riconversione di interventi che peraltro qualifica la spesa e induce ad un risparmio di risorse. In un'ottica nuova è dell'avviso che occorra individuare meccanismi istituzionali che consentano di affrontare unitariamente il sociale ed il sanitario. Per realizzare ciò occorrono adeguamenti culturali ed organizzativi. Nel settore degli asili nido occorrerebbe trasformare questi ultimi in servizi utili alla collettività e non continuare a considerarli servizi a domanda di singoli. Ciò conseguentemente comporta una modifica dell'orario di lavoro vigente in tali servizi e dunque l'esigenza di un coordinamento in sede contrattuale. Infine la senatrice Bettoni Brandani pone l'accento sul problema delle barriere architettoniche la cui eliminazione è una battaglia di civiltà.

Il presidente MARINUCCI MARIANI chiede chiarimenti al ministro Contri circa l'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'assistenza e sui diritti degli handicappati, specie per quanto riguarda la concessione dei congedi ai genitori, poichè sembra che da parte ministeriale si sia data una interpretazione particolarmente restrittiva delle norme in questione, che di fatto vanifica il diritto dalle stesse previsto.

Il senatore GRASSANI apprezza l'esposizione del ministro Contri. Fa presente la particolare penosità della condizione degli anziani i quali vengono parcheggiati negli ospedali senza adeguata assistenza per mancanza di infermieri. Ritiene grave tale problema data l'impossibilità delle famiglie di assistere gli anziani e proponendo a riguardo un aumento delle pensioni. La stessa situazione di emarginazione si verifica per i bambini handicappati che sono parcheggiati nelle scuole.

La senatrice MINUCCI Daria ringrazia il ministro Contri per avere esposto in modo ampio il programma di interventi, valuta positivamente la sottolineatura del Ministro di recuperare il diritto di cittadinanza, tema peraltro già affrontato sul piano sanitario dalla legge n. 833 del 1978. In una tale ottica apprezza particolarmente i riferimenti alla prevenzione, ritenendo utile l'istituzione dell'osservatorio. Risulta, a suo avviso, particolarmente importante il ruolo del Ministro per gli affari sociali per la possibilità di sollecitare anche altri Ministeri verso una impostazione fondata sulla cultura della cittadinanza. Sottolinea l'importanza del recupero della soggettività politica della famiglia che

consente di dare risposte generali pur tenendo conto della specificità del contesto. Grande attenzione merita anche, a suo avviso, il tema del volontariato per la ricchezza di risorse che in esso confluiscono.

Il senatore MANARA condivide una politica sociale che valorizzi la famiglia e una politica fiscale che alla stessa conceda agevolazioni. Si sofferma quindi sul problema dell'*handicap* e su quello dell'immigrazione. Per quanto riguarda l'*handicap* una realistica politica di prevenzione è determinante per evitare la diffusione del fenomeno, restando comunque ferma l'esigenza di tutelare gli handicappati con una serie di contributi. Per quanto riguarda l'immigrazione è importante in via preliminare una verifica del fenomeno per individuare l'immigrazione palese e quella occulta. Una volta acquisiti precisi elementi di conoscenza occorre un drastico contingentamento per frenare il fenomeno ed evitare che l'Italia diventi terreno di conflitti sociali, politici e religiosi.

Il senatore RUSSO Raffaele esprime apprezzamento per l'esautiva presentazione del programma del ministro Contri, ritenendolo peraltro di possibile realizzazione. Ricorda che nel Meridione alcune problematiche evidenziate dal Ministro sono sentite da anni. Per quanto riguarda gli asili nido in particolare fa presente l'esigenza che gli orari di chiusura degli stessi devono tener conto degli orari di lavoro dei genitori onde trasformare gli asili in servizi utili alla collettività. Per quanto riguarda gli anziani è necessario prevedere una assistenza domestica di due, tre ore al giorno e l'assistenza sanitaria domiciliare. Ritiene poi che il problema degli handicappati sia da affrontare con una grande preparazione e con flessibilità di soluzioni. Circa le barriere architettoniche occorre vincere le resistenze per la loro eliminazione, che si verificano specie negli edifici privati. Quanto al problema degli extracomunitari fa presente che la situazione in provincia di Caserta è particolarmente grave dal momento che tra questi la droga fa molti proseliti.

Di nuovo il presidente MARINUCCI MARIANI chiede al ministro Contri chiarimenti circa la ventilata soppressione dell'indennità di accompagnamento.

Replica quindi il ministro CONTRI. Fa presente che in un Governo di tipo nuovo come quello attuale ella, in un'ottica di chi non aveva in precedenza fatto politica, ha cercato di elaborare il suo programma con una nuova impostazione, non potendo contare su precedenti esperienze. Condivide l'osservazione della senatrice Zuffa circa la necessità di adeguare la legislazione sui minori alle nuove esigenze, ritenendo utilissimo il confronto con la Commissione. Ricordando che dello statuto dei minori si è già occupato il precedente Ministro, fa presente che lo schema elaborato richiede ancora aggiustamenti. Dichiarò che una volta pronto metterà lo schema dello statuto a disposizione della Commissione. Per quanto riguarda le tossicodipendenze il riferimento ai medici ed ai servizi è essenziale. Non ritiene che il suo programma rimarrà sulla carta; su ciascun tema sta già organizzando un osservato-

rio. Per quanto riguarda gli anziani è necessario riconvertire la spesa anche attraverso meccanismi che consentano erogazioni alle famiglie. Quanto al problema degli handicappati riconosce che la legge in materia in gran parte non è applicata specialmente dalle istituzioni. Circa la ventilata soppressione dell'indennità di accompagnamento tale previsione è effettivamente contenuta in un progetto ministeriale in base a preoccupazioni circa talune disfunzioni di tale istituto. In ogni caso ora sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale. Ritiene che il problema dell'immigrazione debba essere affrontato senza demagogia e senza emotività. Il Ministero dell'interno stima in 750 mila gli immigrati con regolare permesso e in altrettanti gli immigrati in modo non regolare. Evidenzia come alcuni gruppi di immigrati con regolare permesso hanno chiesto di non procedere a sanatorie. Fa presente che è allo studio un progetto di regolamentazione del lavoro stagionale con la possibilità di prendere in considerazione gli immigrati senza regolare permesso. Ricorda che al Senato è all'esame un provvedimento di sanatoria generale. Ritiene che nell'aprire le frontiere occorre comunque tener conto dei cittadini italiani attualmente disoccupati o in cassa integrazione. Per quanto riguarda gli anziani ricorda le esperienze che hanno visto tali categorie di persone essere impegnate in lavori utili alla collettività.

Ringrazia la Commissione per lo spirito di collaborazione dimostrato.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia il ministro Contri apprezzandone particolarmente le dichiarazioni in cui si riconoscono cultura, generosità e competenza. Assicura la disponibilità della Commissione ad una corretta collaborazione.

La seduta termina alle ore 19,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*indi del Vice Presidente*
PARISI Vittorio

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la regione Sicilia l'assessore all'ambiente Giovanni Burtone, accompagnato dal dottor Diego Fecarotti e l'assessore alla cooperazione e pesca Giovanni Parisi accompagnato dal dottor Giuseppe Libassi e per il Ministero dell'ambiente il direttore generale del Servizio conservazione della natura ingegner Bruno Agricola, accompagnato dalla dott.ssa Franceschetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riserva marina delle Isole Egadi: audizione degli assessori alla pesca ed all'ambiente della Regione siciliana e del direttore generale del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente; discussione del documento conclusivo

(Esame e conclusione)
(R 046 0 03, C 13^a, 0006)

Dopo brevi cenni introduttivi del presidente GOLFARI, prende la parola l'assessore BURTONE, il quale ricorda come l'11 per cento del territorio regionale sia attualmente sotto tutela, con oltre 80 riserve affidate alle province, alle università ed anche alle associazioni ambientali. L'atteggiamento popolare verso la riserva delle isole Egadi non è di pregiudiziale ostilità, ma richiede che vengano conciliate le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle del potenziamento della vocazione turistica e delle risorse economiche della pesca (che coinvolge 10 mila addetti nella zona): a tale scopo si dovrebbe operare uno studio che contemperi - nella redazione del regolamento del parco - tali esigenze, nella prospettiva della creazione di un complessivo parco sia terrestre che marino; nel frattempo, è necessario prorogare la sospensione del decreto, operando una revisione della perimetrazione effettuata.

L'assessore PARISI Giovanni sottolinea come la forza trainante della protesta siano stati i pescatori di tutto il trapanese (operanti con 85 imbarcazioni della costa di Trapani e 10 dell'arcipelago), da cui dipende un indotto notevole, comprendente varie industrie conserviere. Lo studio commissionato al professor Levi del C.N.R., sulla pesca nell'arcipelago, considera necessario adottare per le sue limitazioni un parametro diverso da quello prescelto con la zona C, ossia quello della perimetrazione della batimetrica dei 50 metri. Inoltre, la regione ha previsto un calendario di 45 giorni per il riposo biologico e di altri 15 giorni per il fermo tecnico; le norme per il ripopolamento ittico potrebbero essere estese anche alle zone in esame, con un esito migliore di quello conseguibile col decreto del Ministro dell'ambiente.

Su istanza del presidente GOLFARI, l'assessore precisa altresì che le misure di incentivazione regionale sono più generose di quelle previste dalla legislazione nazionale per il riposo biologico e per il contenimento della pesca a strascico: tutto ciò avviene comunque entro i limiti fissati dalla CEE, verso le cui disponibilità finanziarie si cerca di indirizzare anche una parte delle richieste di provvidenze. Concorda anche sulla serietà del problema della riconversione delle imbarcazioni: ricorda però che la concessione di licenze per molti tipi di pesca è sempre più assoggettata a limiti.

L'assessore BURTONE aggiunge, su istanza del presidente GOLFARI, che non esisterebbero posizioni pregiudiziali ad una intesa della Regione Sicilia con lo Stato, per la creazione di un Parco terrestre e marino.

Il senatore PARISI Vittorio chiede agli assessori intervenuti se siano a conoscenza delle ricerche effettuate dal C.N.R. sulle piccole isole italiane avviate negli anni '60 e poi riprese negli anni '90; ritiene poi che il problema delle Egadi andrebbe inquadrato nel più generale problema dello sviluppo delle piccole isole e chiede al riguardo la posizione dei rappresentanti regionali. Quanto alla pesca a strascico egli reputa che a livello scientifico sia stata ormai dimostrata la dannosità di tale tipo di pesca: in proposito chiede se la Regione siciliana abbia allo studio delle misure per contenerla in maniera adeguata.

Il senatore ANDREINI, ricollegandosi alle vicende che hanno accompagnato l'adozione del decreto, ritiene che dall'audizione siano emerse due esigenze: quella di non ostacolare lo sviluppo turistico e quella dello svogimento dell'attività di pesca nella zona C della riserva. Il vero problema, a suo parere, è comunque quello della messa in opera di controlli efficaci senza i quali ogni misura restrittiva resta inattuata; non meno centrale è, a suo avviso, il problema dell'inibizione del traffico delle petroliere.

Quanto al «fermo pesca» giudica negativamente il fatto che nella Regione siciliana il periodo di ferma possa essere indicato dal pescatore, non determinandosi così mai un periodo di totale arresto dell'attività che consenta di conseguire obiettivi di ripopolamento.

Il senatore GARRAFFA ritiene che la soluzione del problema della riserva delle isole Egadi debba coniugare tre diverse esigenze: quella

ambientale, quella del turismo e quella della pesca. Quanto alle esigenze dell'ambiente, ritiene doveroso sottolineare che non esiste una normativa che inibisca il passaggio delle superpetroliere: al riguardo sollecita un intervento della Regione.

Ricordando, poi, gli scavi sottomarini iniziati nell'area e temporaneamente sospesi, chiede che si ponga definitivamente termine all'attività di prospezione geofisica onde evitare pericoli di inquinamento. Le misure restrittive adottate per la zona A dal decreto 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva sono, a suo parere, da considerarsi ingiustificate, date le peculiarità, sia geografiche che socio-economiche di Marettimo. Anche la perimetrazione della zona B di Favignana è fortemente criticabile. Vi è poi il problema della pesca: al riguardo ritiene che il «fermo biologico» nella sua attuale regolamentazione non dia alcuna garanzia di ripopolamento, posto che nello stesso specchio di mare possano operare pescatori con fermi biologici che cadono in periodi differenti; il problema della pesca a strascico, poi, va valutato in stretta connessione con quello del tipo di imbarcazione in possesso dei pescatori locali.

Suggerisce, infine, che la Commissione proponga la sospensione del decreto per un periodo di almeno un anno, in vista dell'istituzione di un parco marino e terrestre.

L'assessore BURTONE, rispondendo ad una domanda del presidente GOLFARI, si dice essere favorevole alla sospensione del decreto al fine di studiare la possibile istituzione di un parco nazionale terrestre e marino.

L'ingegnere AGRICOLA ricorda le vicende che hanno portato alla sospensione degli effetti del decreto istitutivo delle isole Egadi e gli studi commissionati al riguardo al C.N.R. dai Ministri dell'ambiente e della marina.

Dopo aver illustrato una mappa relativa alla tipologia dei fondali della piattaforma delle isole, dichiara di condividere l'opinione del senatore Andreini circa la necessità di controlli efficaci, posto che sono emerse frequenti infrazioni alla stessa legislazione sulla pesca. Informa, quindi, che il Ministero dell'ambiente ha elaborato una nuova proposta di «riserva articolata terra/mare», prevedendo l'affidamento agli enti locali della gestione della riserva stessa; ne illustra l'ipotesi di perimetrazione e di delimitazione delle diverse aree. Sottolinea poi come, nel contesto di tale proposta, il problema della balneazione nella zona A di Marettimo venga affrontato positivamente, mentre il potere di rilasciare autorizzazioni è affidato al comune di Favignana.

Il senatore GARRAFFA dichiara che nell'area compresa fra Trapani e le isole di Favignana e Levanto non c'è batimetrica superiore a 50 metri; quanto poi all'interdizione della pesca tra Favignana e Marettimo, essa ignora che in quello specchio marino la batimetrica supera i 90 metri, profondità alla quale, secondo molti autorevoli pareri scientifici non si svolgerebbe fotosintesi per cui il pericolo per il ripopolamento marino sarebbe improbabile. Non ci sono obiezioni di principio alla riserva integrale, laddove ci siano ragionevoli motivazioni, ma queste

non sono state adottate dall'ingegner Agricola, per cui la zona A di Marettimo va, a suo parere, declassata a zona B, non esistendo pericoli effettivi di inquinamento.

Il senatore BORATTO lamenta che si sia provveduto ad adottare un decreto ministeriale senza un preliminare adeguato supporto scientifico; in vista della costituzione di un parco nazionale, i relativi tempi prevedibilmente lunghi andrebbero abbattuti attivando una celere intesa con la regione.

Il senatore LUONGO ricorda che gli istituti specializzati del C.N.R., che pure hanno lo scopo di studiare l'ambiente marino anche in rapporto all'attività di pesca, non conseguono in maniera adeguata tale obiettivo; neppure i servizi tecnici nazionale appaiono finora pienamente valorizzati, mentre le condizioni meteomarine andrebbero considerate con attenzione anche ai fini della perimetrazione.

L'assessore PARISI Giovanni replica illustrando la politica regionale di disincentivazione della pesca a strascico; il riposo biologico segue un calendario preciso, deciso a livello regionale. Il pur rilevante problema sociale dei pescatori di Favignana, che hanno difficoltà ad attuare una riconversione delle imbarcazioni, resta circoscritto ad un numero molto ridotto di persone. Conclude sottolineando l'indubbia necessità di responsabilizzare al massimo le istituzioni incaricate dei controlli, sensibilizzandole in particolare al fenomeno della pesca a strascico di frodo nel golfo di Catania.

L'assessore BURTONE si dichiara disposto a vagliare con estrema disponibilità le proposte preannunciate: quella del Ministero non pare superare appieno le obiezioni delle popolazioni, mentre quella del parco terrestre e marino potrebbe dare una soluzione complessiva ai problemi emersi.

Il presidente GOLFARI, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in ordine ai problemi sorti con il decreto istitutivo della riserva marina delle isole Egadi. Si propone la sospensione per un anno degli effetti del decreto del 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva marina delle isole Egadi; l'istituzione di un parco terrestre/marino ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; l'adozione, nelle more dell'istituzione del suddetto parco, di nuove norme di salvaguardia, di intesa con i Ministeri interessati; la riconsiderazione del problema nel quadro di un provvedimento generale che affronti in un'ottica omnicomprensiva (ambientale, sociale ed economica) i problemi delle isole minori italiane come fanno alcuni disegni di legge già presentati in Senato.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori GARRAFFA, PARISI Vittorio ed ANDREINI, la Commissione approva all'unanimità il documento proposto.

La seduta termina alle ore 17,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 142, comma 2 del Regolamento, i deputati al Parlamento europeo Mario Forte, Jas Gawronski e Luigi Moretti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Esame. Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Riferisce sul provvedimento in titolo il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI osservando che una verifica di stretta compatibilità con il diritto comunitario, astratta dalla specificità della situazione economica italiana dovrebbe portare a proporre di esprimere un parere negativo.

Infatti, prosegue il Presidente relatore, con riferimento all'articolo 1, non si può negare l'esistenza di insuperabili ambiguità per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi comunitari derivanti dai Fondi strutturali riferiti agli stanziamenti CEE per il 1992 non utilizzati a causa della mancata disponibilità del cofinanziamento a carico del nostro Paese.

L'Italia - aggiunge l'oratore - sta negoziando la riattribuzione dei contributi CEE, ma non è affatto sicuro che i finanziamenti di cui intenderebbe avvalersi - in particolare - per finanziare l'articolo 1, comma 7 del disegno di legge in esame pervengano, e in tempo utile.

Il Presidente relatore, inoltre, ricorda che uno degli aspetti qualificanti delle azioni strutturali comunitarie, rafforzato nella riforma *in itinere* dei Fondi strutturali, è costituito dal principio dell'addizionalità. La Commissione CEE, per evitare che i Fondi servano a finanziare spese pubbliche, o assimilabili, strutturali o congiunturali, diverse da quelle previste dagli obiettivi del Regolamento CEE n. 2852/88 userà rigorosamente tale criterio di controllo.

Inoltre - prosegue il Presidente relatore - il Regolamento CEE prevede che la Commissione proceda ad una verifica dell'adeguatezza

dei meccanismi amministrativi e procedurali seguiti dagli Stati membri, al fine dell'efficace attuazione delle azioni proposte.

Tali azioni, oggetto di programmi a 3 e 6 anni, che i Governi sono tenuti a presentare a breve scadenza, devono essere elaborate con la collaborazione di Regioni e PMI interessate, inclusi operatori privati, tutte istanze - sottolinea l'oratore - che non trovano nella struttura del provvedimento adeguata attenzione.

Sempre all'articolo 1, prosegue il Presidente relatore, si prevedono interventi straordinari di politica attiva del lavoro prevalentemente a favore del Mezzogiorno, come specificato nei successivi articoli: Campania (articolo 2, comma 9), Calabria (articolo 3, comma 9), le città di Palermo e Napoli (articolo 4, comma 9), Sardegna (articolo 7, comma 9), intesi a sostenere i livelli occupazionali, finanziati anche con il contributo relativo agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento sui Fondi strutturali.

L'impressione che si ricava, precisa l'oratore, è che gli interventi previsti diventino eccessivi e perdano il carattere di innovatività, programmazione e specificità prescritti dai Regolamenti comunitari pertinenti.

Tuttavia, conclude il Presidente relatore, la situazione occupazionale dell'Italia ha raggiunto una gravità tale da richiedere impegni che, per la loro indilazionabilità, possono indurre ad accantonare obiezioni fondatamente sfavorevoli per quanto attiene al diritto comunitario, in vista di un miglioramento che ci si augura venga raggiunto nel più breve tempo possibile. Propone pertanto alla Giunta di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge in esame.

Si apre il dibattito.

La senatrice TADDEI condivide le valutazioni del Presidente relatore e, in aggiunta, ritiene che l'assenza di una politica comunitaria che incida efficacemente sulla disoccupazione europea debba essere tenuta in considerazione come un elemento importante per sottoporre il provvedimento in esame ad un vaglio meno stringente.

Il senatore Michelangelo RUSSO si esprime nello stesso senso.

A nome dei senatori del Gruppo della Lega Nord, il senatore ROVEDA preannunzia il voto contrario della propria parte politica.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

Deputati SANESE ed altri; STRADA, PATRIA ed altri: Norme sul sistema di certificazione (1143) (approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei Deputati)

(Esame. Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Riferisce sul provvedimento in titolo il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI.

Accompagna al proprio giudizio positivo alcune considerazioni che gli sembrano opportune per il miglioramento del testo in esame.

Con riferimento all'articolo 3, nota che esso introduce il principio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di accreditamento di organismi di certificazione. Si domanda se gli aventi diritto all'autorizzazione, come elencati al successivo comma 4, non risultino immotivatamente limitati ai soli soggetti italiani, attesa la dizione testuale della norma contenuta alla lettera a) del comma stesso, la quale fa riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Occorrerebbe valutare se ciò non ostacoli il buon funzionamento del mercato interno col creare disparità di normative e di trattamenti rispetto a un'attività che, ancorchè non armonizzata dal Trattato, risulta fondamentale al fine della libera circolazione delle merci e dei servizi.

Tale disparità risulterebbe ancor meno giustificata considerando l'alta percentuale di standardizzazione attualmente raggiunta dalle normative tecniche e, quindi, la virtuale equivalenza degli organismi di accreditamento laddove questi applichino le stesse norme tecniche.

Si apre il dibattito.

Il senatore TABLADINI, prendendo atto delle osservazioni del *Presidente relatore*, si domanda se la questione da lui sollevata non potrebbe essere superata intendendo con l'espressione organizzazione nazionale non solo gli organismi di accreditamento italiani, ma anche quelli dei Paesi membri della CEE, che sono tali in relazione alle rispettive norme nazionali. In tal caso - osserva l'oratore - risulterebbe pienamente rispettato il criterio di reciprocità nellalibertà di prestazione dei servizi garantita dal Trattato CEE.

La senatrice TADDEI si associa all'interpretazione suggerita dal senatore Tabladini. Osserva come esistano, peraltro, esigenze di una migliore individuazione dei soggetti che possono aver titolo a partecipare all'attività degli enti di accreditamento. In particolare, le sembra che occorrerebbe integrare la composizione di tali organismi con altri che rappresentino fasce della società diverse da quelle strettamente produttive, come le associazioni di consumatori. In tal senso il testo dell'articolo 3, comma 4 andrebbe modificato. Si accoglierebbero, in tal modo, anche suggerimenti in tal senso proposti dalla Commissione CEE in diversi documenti fra i quali, da ultimo, nella propria comunicazione sulla normalizzazione nell'economia europea (GUCE C 96 del 15 aprile 1992).

La senatrice BONIVER riprende la questione delle modalità di individuazione dei componenti degli organismi di accreditamento, individuando un ulteriore motivo di disparità nel fatto che gli obiettivi delineati dalla Commissione CEE altri Paesi membri potrebbero averli già realizzati, riflettendo nella composizione degli organismi stessi una rappresentatività più ampia dei gruppi di interesse coinvolti nel processo di certificazione e, quindi, diversa dalla scelta fatta dal legislatore nazionale.

La Giunta conferisce, quindi, al Presidente relatore mandato a predisporre un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1265)

(Esame. Parere alla 13ª Commissione: contrario)

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI osserva che l'articolo 3 della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque per la balneazione, chiarisce che i valori definiti come valori-guida non sono obbligatori e fra questi ricomprende quelli sui valori dell'ossigeno disciolto. Tuttavia, lo stesso articolo 3, facendo riferimento al successivo articolo 7, pone una norma di salvaguardia stabilendo che la non obbligatorietà dei valori non deve, comunque, avere l'effetto di accrescere direttamente o indirettamente il deterioramento dell'attuale qualità delle acque di balneazione.

Per quanto concerne le percentuali di ossigeno disciolto - prosegue il Presidente relatore - il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, nel recepire la direttiva 76/160/CEE, ha reso obbligatoria e vincolante nell'ordinamento nazionale il rapporto 70-120, avvalendosi della discrezionalità in tale campo concessa dalla direttiva in questione allo Stato membro. Egli aggiunge, inoltre, che il disegno di legge in esame prefigura una modifica al Decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, portando i valori obbligatori di ossigeno disciolto al rapporto 50-170.

La competenza della Giunta in merito ai profili di compatibilità comunitaria potrebbe, pertanto, rivolgersi alla valutazione della fattispecie di cui all'articolo 7 della direttiva 76/160/CEE nella misura in cui si ritenesse che l'abbassamento al rapporto 50-170 della percentuale di ossigeno disciolto induca ad una presunzione di ulteriore peggioramento della qualità complessiva dei mari italiani.

Si rende conto, tuttavia, del fatto che tali accertamenti involgano cognizioni di natura eminentemente tecnica.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore TABLADINI, il quale richiama l'attenzione della Giunta sull'esigenza di percorrere fino in fondo la strada indicata dal Presidente relatore. Essa porta inevitabilmente alla decisione di esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame. Aggiunge che la situazione di degrado dei mari italiani, in particolare l'alta percentuale di eutrofizzazione presente nel mare Adriatico è tale da mettere in serio pericolo la sicurezza dei bagnanti: non gli sembra, quindi, accettabile varare un provvedimento che si limita ad intervenire sulla percentuale di ossigeno disciolto senza affrontare contestualmente tutte le cause di inquinamento dei nostri mari. Si tratta di una politica miope nei confronti del futuro, poichè trascura quanto di più prezioso il nostro Paese possiede in termini di ambiente e dunque di turismo. Il senatore Tabladini tiene a precisare l'alto grado di inattendibilità dei

campionamenti relativi ai valori dell'ossigeno disciolto, dimostrato in relazione alla loro estrema variabilità al variare delle condizioni climatiche o meteorologiche.

Ribadisce che, in presenza di uno stato di grave ed effettivo degrado delle acque di balneazione italiane, la Giunta ha il dovere di far richiamo alla fattispecie di cui all'articolo 7 della direttiva 76/160/CEE, e, pertanto, di non considerare conforme alla normativa comunitaria il provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE relatore prende atto delle considerazioni del senatore Tabladini.

La Giunta conferisce, quindi, all'unanimità, mandato al Presidente relatore a predisporre un parere contrario sul provvedimento in titolo.

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

(Esame. Parere alle Commissioni riunite 5^a e 9^a: contrario)

Riferisce alla Giunta il senatore DUJANY.

Egli dà conto dei diversi provvedimenti che nel corso degli anni hanno tentato di affrontare organicamente il problema della montagna. Purtroppo sottolinea il relatore - nessuno di questi è riuscito ad effettuare il vero salto di qualità necessario per trovare le soluzioni di questo enorme e trascurato problema in un disegno globale di effettiva cultura politica. Nemmeno il provvedimento in esame si sottrae a questa censura. Esso ripropone l'idea degli interventi e delle politiche slegate, senza contare la scarsa entità degli incentivi finanziari che intenderebbe distribuire.

In particolare - prosegue il senatore Dujany - il disegno di legge risulta criticabile per quegli aspetti di squisito rilievo comunitario che attengono al rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, l'articolo 3 del provvedimento prevede l'istituzione di un Comitato nazionale della montagna, finalizzato alla gestione dell'istituendo Fondo nazionale della montagna, la cui pletorica composizione risulta a componente prevalentemente ministeriale. La voce delle comunità montane non potrà che arrivarvi debole ed attutita, mentre è proprio l'opposto ciò che si dovrebbe perseguire, restituendo vitalità e forza alle realtà della montagna e dando così alle istanze più vicine al mondo locale la capacità di esprimersi in queste sedi: è in questo senso che il principio della sussidiarietà deve essere interpretato, affidando la cura degli interessi generali agli organismi più vicini ai cittadini.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI si domanda se gli interventi a sostegno delle comunità montane potrebbero avvalersi dei finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari, in particolare per quanto attiene la realizzazione dell'obiettivo 5a.

Il senatore TABLADINI sottolinea l'importanza di interventi che aiutino l'agricoltura di montagna a sopravvivere. Ricorda il ruolo determinante svolto dalla cura dei terreni montagnosi al fine di impedire le frane e gli smottamenti che purtroppo si verificano con sempre maggiore frequenza. Fra le cause determinanti rientra - purtroppo - proprio l'incuria dei terreni, in altri tempi sottoposti all'attenta sorveglianza condotta durante lo svolgimento delle attività di coltivazione del suolo.

Il senatore BERNASSOLA esprime ulteriori valutazioni sul provvedimento in esame rilevando - fra l'altro - che l'articolo 6 è in contrasto con l'istituto del Maso chiuso.

La senatrice BONIVER condivide le valutazioni del relatore in merito alla mancanza di elementi innovativi nel provvedimento in esame, che ripropone burocraticamente la filosofia degli interventi a pioggia e degli incentivi di dubbia e incerta utilità. Conclude auspicando che quanto prima la questione della montagna venga affrontata in maniera veramente concreta.

Il relatore DUJANY, prendendo atto dell'andamento del dibattito, aggiunge che il provvedimento, anche se si richiama testualmente alla Carta europea dell'autonomia locale varata dal Consiglio d'Europa, in realtà è ben lungi dal realizzarne i criteri ispiratori.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore Dujany a predisporre un parere negativo in base alle motivazioni emerse dal dibattito.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI avverte che si procederà all'audizione di membri del Parlamento europeo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, di membri del Parlamento europeo in relazione alla riforma dei Fondi strutturali comunitari
(R 047 0 00, C 23^a, 0001)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI introduce l'audizione, ringrazia sentitamente i parlamentari europei presenti, sintetizza brevemente le ragioni dell'incontro nella necessità di comprendere i motivi dell'inadeguato utilizzo, da parte dell'Italia, dei finanziamenti strutturali comunitari.

Ricorda che la Giunta nell'approfondire tale problematica, ha dovuto prendere atto dell'inefficacia italiana, soprattutto per quanto concerne l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli obiettivi 1 e 2. Un fattore obiettivo a nostro sfavore deve essere individuato nell'esistenza di criteri non omogenei, a livello comunitario, relativamente alla rilevazione statistica delle variabili concernenti il prodotto interno lordo ed il tasso di disoccupazione.

I rappresentanti del Governo nazionale, sentiti dalla Giunta a più riprese, hanno manifestato notevoli perplessità, oltre che per quanto concerne il recupero delle risorse comunitarie assegnate all'Italia nel

passato, anche in merito all'applicazione dei futuri regolamenti sui Fondi.

Tali perplessità sono state addotte anche in considerazione del fatto che la normativa in elaborazione, prevedendo procedure attuative molto stringenti, presupporrà una moderna organizzazione amministrativa, organizzazione di cui, come è noto, l'Italia, allo stato attuale, non è in grado di avvalersi.

Una delle vie percorribili – prosegue il Presidente – nel negoziato in corso potrebbe essere quella di chiedere un aumento del coefficiente di cofinanziamento comunitario, ad esempio dal 50 al 75 per cento, ma non sono mancate ipotesi centrate sulla richiesta di una sostanziale modifica dei progetti di regolamenti, che consenta una gestione autonoma da parte dell'Italia dei Fondi CEE ad essa allocati.

L'oratore conclude il suo intervento facendo rilevare l'esistenza di una linea di tendenza volta ad evidenziare la contraddizione tra spesa per cofinanziamento dei Fondi comunitari e vincoli posti dal Trattato di Maastricht alla crescita del *deficit* pubblico.

Prendono la parola i membri del Parlamento europeo.

L'onorevole FORTE, dopo aver ricordato che la legiferazione in corso in materia di Fondi strutturali costituisce, più che una vera e propria riforma, un aggiustamento dei precedenti regolamenti del 1988, passa ad esaminare un aspetto, a suo parere, nodale nell'individuazione delle inefficienze italiane. Molto spesso le regioni non sono in grado di erogare la quota di cofinanziamento nazionale dal momento che l'80 per cento del bilancio regionale è destinato a copertura delle spese vincolate e correnti.

Quanto alla possibilità, accennata dal presidente Scognamiglio Pasini, di riuscire ad ottenere eventuali deroghe per l'Italia sul tasso di cofinanziamento, l'oratore ritiene di poter escludere che gli altri *partners* comunitari esprimano il loro consenso, in quanto una deroga del genere equivarrebbe ad un sostanziale annullamento del principio stesso di cofinanziamento.

Da parte sua, su tale specifico punto, ha presentato un emendamento che prevede la possibilità di una anticipazione da parte della BEI delle quote nazionali di cofinanziamento per i Paesi che si trovino in situazione di difficoltà economica.

L'onorevole Forte fa osservare, inoltre, come i dati statistici relativi alle variabili macroeconomiche siano recepiti dalle istituzioni comunitarie sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali. Al riguardo, quindi, l'eventuale esclusione di regioni italiane dall'attribuzione di risorse comunitarie assegnate sia per l'obiettivo 1 che per l'obiettivo 2 va imputata esclusivamente alla modalità nazionale di rilevazione statistica.

Ha, quindi, la parola, l'onorevole MORETTI. È dell'avviso che la soluzione del problema in questione possa venire solamente da un sostanziale cambiamento delle regole nazionali che fino a questo momento hanno disciplinato le procedure di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari.

In tal senso, occorrerebbe rendere le regioni maggiormente protagoniste nelle procedure di definizione dei programmi di investimento, saltando inutili passaggi burocratici. Sarebbe, inoltre, opportuno fare in modo che l'attuazione delle direttive comunitarie da parte del Parlamento italiano avvenga in modo più consapevole. Esprime un giudizio negativo sulla efficacia della legge comunitaria annuale poichè essa ha utilizzato impropriamente lo strumento della delega al Governo. Auspica, altresì, che il principio di sussidiarietà enunciato dal Trattato Maastricht, venga applicato in concreto anche in tema di Fondi strutturali.

L'oratore conclude il suo intervento, mettendo in evidenza come sia necessario che gli interventi finanziari comunitari siano mirati a seconda delle esigenze e dei progetti specifici di ogni regione: a tale scopo egli ha proposto l'eliminazione del concetto di «regioni obiettivo», vale a dire del fatto che l'inserzione di una determinata area regionale nella previsione normativa di taluni obiettivi strutturali, escluda automaticamente l'eventuale inserimento della stessa area in un altro obiettivo.

Ha la parola, quindi, l'onorevole GAWRONSKI, il quale sottolinea il proprio impegno a seguire costantemente l'iter comunitario dei provvedimenti sui Fondi, data la sua estrema rilevanza per l'Italia.

Prendono, successivamente, la parola i membri della Giunta.

Il senatore ZECCHINO ravvisa i motivi essenziali dell'inefficacia italiana nell'usufruire dei finanziamenti comunitari nel problema centrale riguardante l'adeguamento strutturale del Paese alle politiche comunitarie. Purtroppo, bisogna prendere atto che nel calendario delle riforme istituzionali non è stato posto il problema prioritario del superamento dell'inadeguatezza italiana nella fase formativa del processo legislativo comunitario, come è stato opportunamente rilevato in una indagine conoscitiva della stessa Giunta nella passata legislatura.

A parere dell'oratore, all'interno del Parlamento italiano è del tutto mancante la sensibilità dell'effettiva incidenza delle determinazioni assunte in sede comunitaria sulla vita politica ed economica del Paese.

Parimenti, tra i vari gruppi politici, non vi è consapevolezza della necessità e dell'urgenza, per il Parlamento, di dotarsi di strumenti regolamentari che effettivamente consentano un controllo della normativa comunitaria. Al riguardo, sarebbe oltremodo utile una revisione delle competenze della Giunta che permetta, tra l'altro, un maggior collegamento con il Parlamento Europeo.

Il senatore Zecchino conclude affermando che l'esistenza di una forte percezione delle tematiche comunitarie da parte dei parlamentari nazionali rappresenta un fattore positivo per gli stessi parlamentari europei, poichè solo dalla fruttuosa collaborazione tra i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo potrà provenire un consistente impulso al processo di costruzione comunitario.

Il senatore DE MATTEO richiama l'attenzione dei presenti sull'esistenza di un'atmosfera di generale rassegnazione in seno sia al Governo

che al Parlamento sulle questioni comunitarie e, in particolare, sul tema dei Fondi CEE. In effetti, Governo e Parlamento si muovono senza un preciso disegno di collaborazione e senza l'assunzione di iniziative che permettano finalmente una qualche soluzione del problema.

A suo modo di vedere, una possibile via di uscita da questa situazione di vera e propria emergenza è rinvenibile, oltre che nell'interessante proposta formulata dall'onorevole Forte sulla copertura del cofinanziamento da parte della BEI, nel risanamento strutturale delle modalità operative attraverso le quali l'Italia procede all'attuazione delle politiche comunitarie. Propedeutico a tale riorganizzazione dovrebbe essere un dibattito parlamentare che affronti con completezza tutte le problematiche ad essa connesse.

Il senatore PEZZONI - premesso che si affronta la riforma dei Fondi strutturali in totale assenza di un quadro ricognitivo dei progetti realizzati nel periodo 1988-1993, nonché di un canale diretto di comunicazione tra il Parlamento italiano ed il Parlamento europeo - rileva come l'Italia si trovi di fronte ad un doppio vincolo, europeo e nazionale, che rischia di arrestare il processo di sviluppo del Paese. In particolare è presente, a livello nazionale, una vischiosità caratterizzata dall'esistenza di una macchina amministrativa la quale non solo è incapace di utilizzare i finanziamenti CEE, ma non è minimamente in grado allestire progetti di sviluppo regionale che siano di qualità.

In effetti, l'incremento della qualità dei progetti deve costituire il vero e proprio salto di qualità per l'Italia nella gestione delle risorse CEE: l'istituzione di una struttura di programmazione per le regioni prefigurata dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie nel corso della seduta di ieri, costituisce indubbiamente un'iniziativa nella giusta direzione.

Il senatore STRUFFI, dichiaratosi d'accordo con i rilevi formulati dai colleghi intervenuti precedentemente, si sofferma in termini problematici sulle procedure di bilancio impiegate dalle regioni per usufruire delle sovvenzioni comunitarie.

Il senatore Michelangelo RUSSO auspica che le pertinenti tematiche del cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali comunitari vengano affrontate nella manovra finanziaria che il Parlamento esaminerà a scadenza ravvicinata.

Il senatore BERNASSOLA è del parere che sia indilazionabile l'esigenza di ridefinire in modo organico le competenze della Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonché i suoi collegamenti con il Parlamento europeo. A tale proposito, il Gruppo della Democrazia Cristiana presenterà una proposta formale di modifica del Regolamento del Senato, affinché le attribuzioni della Giunta corrispondano pienamente alle necessità connesse alla partecipazione italiana al processo normativo comunitario.

Il senatore Bernassola rileva, inoltre, l'esigenza di potenziare l'Ufficio di segreteria della Giunta stessa e le funzioni svolte dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi comunitari, nonché assicurare una

maggior presenza del Parlamento italiano ai lavori del Parlamento europeo.

Per l'immediato egli propone, relativamente al funzionamento dei Fondi strutturali, che la Giunta dedichi in futuro una o più sedute all'audizione dei parlamentari europei italiani, dei Ministri competenti, dei Commissari CEE italiani e del Presidente della Conferenza delle Regioni.

Seguono, quindi, una breve replica dell'onorevole MORETTI e un intervento dell'onorevole FORTE il quale, constatata l'estrema utilità dell'incontro odierno, sollecita la fissazione di un prossimo incontro dopo l'approvazione, da parte delle competenti Commissioni del Parlamento Europeo, degli emendamenti relativi al progetto di Regolamento sui Fondi strutturali. Egli avverte - infine - la carenza di coordinamento, anche a livello comunitario, tra parlamentari europei italiani e Governo nazionale.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, rileva l'importanza di un rapporto di collaborazione adeguato tra il Parlamento italiano ed il Parlamento europeo.

Suggerisce ai parlamentari europei presenti di considerare la possibilità di formulare un emendamento che preveda una qualche forma di compensazione per i Paesi che registrano una maggior divergenza dai parametri economici stabiliti dal Trattato di Maastricht.

Si domanda, inoltre, se non sarebbe possibile attraverso una gestione non più in pareggio del bilancio comunitario, una politica di sostegno dello sviluppo economico e di riduzione della disoccupazione, attraverso la creazione di apposite linee di credito o fondi per le imprese comunitarie che esportano verso i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. Ciò atteso che i finanziamenti comunitari, lungi dal sortire effetti incisivi sulla domanda aggregata e quindi sull'occupazione, costituiscono un mero meccanismo di redistribuzione delle risorse.

L'onorevole FORTE prende nota dei suggerimenti del presidente Scognamiglio Pasini ricordando, peraltro, l'esiguità delle dotazioni del bilancio comunitario. Quanto alle linee finanziarie per i Paesi dell'est europeo, rammenta che la Comunità ha varato il programma PHARE che risulta, purtroppo, scarsamente utilizzato dalle industrie italiane.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI - dopo aver osservato che la questione dell'inadeguata presenza italiana nel programma PHARE è stata già sollevata in altra occasione dalla Giunta - ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 18.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI «FORMA
DI STATO» E «FORMA DI GOVERNO»*

Il Presidente Nilde IOTTI rileva che i lavori della Commissione si sovrappongono con quelli della Commissione affari costituzionali della Camera e del Senato le quali stanno esaminando i progetti di legge in materia elettorale. Ritiene comunque che nelle prossime settimane la Commissione debba tenere almeno una seduta la settimana. Propone pertanto che la Commissione si riunisca martedì 14 giugno alle ore 17,30.

(R 007 0 00, B 67^a, 0009

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 18,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, B 55ª, 0001)

In apertura di seduta, il presidente GUALTIERI dispone l'attivazione del circuito televisivo interno con la sala stampa.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

(R 027 0 00, B 55ª, 0001)

Insediato il seggio elettorale, la Commissione procede alle votazioni per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Risultano eletti Vice Presidenti il senatore Ianni e il deputato Tortorella; risultano eletti Segretari i deputati Piro e Russo Spina.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 007 0 00, B 55ª, 0001)

Il senatore TABLADINI stigmatizza le scelte testè compiute dalla Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, le quali sono - a suo avviso - ispirate ad ostilità e settarismo, anche a dispetto della crescente forza rappresentativa della Lega Nord.

In risposta ad alcuni suggerimenti del senatore Frasca e del deputato Fragassi, il presidente GUALTIERI assicura che l'Ufficio di Presidenza si sforzerà di conciliare i lavori della Commissione con quelli concomitanti delle due Assemblee.

La seduta termina alle ore 18,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Riz ed altri: Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale (537)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Ruffino. Dopo aver descritto il contenuto del disegno di legge in titolo propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

La proposta viene accolta dalla Sottocommissione.

Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1049)

Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura (1166)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Ruffino, illustra i due disegni di legge e propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia (1280)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Compagna, il presidente SAPORITO propone la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901)

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (1183)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA esprime avviso favorevole sul provvedimento. A suo giudizio, in considerazione del significativo impegno finanziario previsto in esso, è opportuno che siano adottate procedure che garantiscano un adeguato controllo sulla loro utilizzazione.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole per la Commissione di merito.

Coppi: Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al CONI (803)

Nocchi ed altri: Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderente al CONI (826)

(Parere alla 7ª Commissione: contrario)

Il presidente SAPORITO, richiamandosi a quanto già precisato nella seduta del 20 maggio 1993, conferma le proprie perplessità sul contenuto dei disegni di legge in titolo e propone di esprimere parere contrario su di essi. A suo giudizio, infatti, l'adesione al CONI di nuove federazioni sportive dovrebbe essere condizionata al consenso dello stesso Ente, anche in considerazione dei criteri e dei vincoli stabiliti dall'ordinamento sportivo internazionale.

Con l'astensione della senatrice BARBIERI, la Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

Ferrari Karl ed altri: Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano (1175)
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il contenuto del disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di formulare parere favorevole.

Il senatore FERRARI Karl esprime apprezzamento per la proposta del relatore e ricorda che sul contenuto del provvedimento vi è un generale accordo dato che esso prevede semplicemente una deroga *una tantum* per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito.

Bassolino ed altri: Disposizioni sulla società consessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266), approvato dalla Camera dei deputati

Rognoni ed altri: Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessione pubblica del servizio radiotelevisivo (865)

Gualtieri e Giunta: Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888)

Gava ed altri: Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898)

Speroni e Bosco: Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959)

Ottaviani e Scaglione: Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018)
(Parere alla 8^a Commissione: rimessione alla Commissione plenaria)

Su proposta del presidente SAPORITO, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene rimesso alla Commissione plenaria.

Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate (1055)
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RONZANI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258)
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore RONZANI riferisce alla Sottocommissione e propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Stefanini ed altri: Riforma del credito agrario (413)**Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)**

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Ruffino, ricordando che la Sottocommissione aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 10 marzo 1993 sul disegno di legge connesso n. 219 e sui relativi emendamenti. Tenendo conto del fatto che i disegni di legge in titolo ed in particolare quello di cui al n. 1014 riproducono le disposizioni del predetto n. 219 aggiornandole sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai relativi provvedimenti di attuazione, propone di esprimere parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Salvato ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520)**Calvi ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori (528)**

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Cappelli e Guglieri: Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (726)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore designato Compagna, il presidente SAPORITO illustra il contenuto del provvedimento e propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (1143)

(Parere alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore RIVIERA, l'esame del provvedimento in titolo viene rinviato.

Concorda la Sottocommissione.

Marinucci Mariani ed altre: Norme in favore del lavoro casalingo (59)**Cappiello ed altri: Nuove norme sulle pensioni a carico della gestione speciale della mutualità per le casalinghe e sulle pensioni sociali (60)**

Colombo Svevo ed altri: Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione generale obbligatoria per l'invaldit , la vecchiaia ed i superstiti (230)

Scevarolli ed altri: Assistenza previdenziale alle casalinghe (271)

Riz ed altri: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe (536)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente SAPORITO propone di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo al momento in cui sar  predisposto dalla Commissione di merito un testo unificato.

La Sottocommissione concorda.

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione: contrario)

Il presidente SAPORITO propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. A suo giudizio gli emendamenti introdurrebbero previsioni non in linea con la normativa generale concernente il sistema previdenziale.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualit  delle acque di balneazione (1265), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Ruffino, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,05.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243): *parere favorevole con osservazioni.*

GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262): *parere favorevole.*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990 (1036), *approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.*

alla 6^a Commissione:

TRIGLIA ed altri. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368): *rinvio dell'emissione del parere.*

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901) (*parere su emendamenti*): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 8^a Commissione:

OTTAVIANI e SCAGLIONE. - Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018): *parere favorevole.*

Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266), *approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Fracanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri: parere favorevole.*

alla 10ª Commissione:

SALVATO ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520): *rinvio dell'emissione del parere.*

CALVI ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528): *rinvio dell'emissione del parere.*

Dep. SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri. – Norme sul sistema di certificazione (1143) (*parere su nuovo testo*): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 13ª Commissione:

CHERCHI. – Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261): *rinvio dell'emissione del parere.*

PROCACCI ed altri. – Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019): *rinvio dell'emissione del parere.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 12^a:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240): *parere favorevole*;

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243): *parere non ostativo*;

Gualtieri ed altri: Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262): *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Gualtieri ed altri: Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262): *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1265), approvato dalla Camera dei deputati: *parere non ostativo.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente MARINUCCI MARIANI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1265), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti (1240).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 15

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284).

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1289) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
- GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Francanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri)*.
- ROGNONI ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865).
- GUALTIERI e GIUNTA. - Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888).
- GAVA ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898).
- SPERONI e BOSCO. - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959).
- OTTAVIANI e SCAGLIONE. - Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).
- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).
- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).
- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).
- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).

- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).
- e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79.

III. Esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati VIOLANTE ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 9 giugno 1993*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli indirizzi generali del Governo in materia di spettacolo e di sport.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- NOCCHI ed altri. - Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529).
- ZOSO ed altri. - Riordino dei conservatori di musica (1006).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un*

testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Francanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri).

- ROGNONI ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865).
- GUALTIERI e GIUNTA. - Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888).
- GAVA ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898).
- SPERONI e BOSCO. - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959).
- OTTAVIANI e SCAGLIONE. - Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)
- MEO ed altri. - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757).

III. Esame del disegno di legge:

- SENESI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (554).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati PIRO e OLIVO. - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate (1055) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica (1258).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
- GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (1143) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1254).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli indirizzi del Governo in materia turistica.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).
- COVIELLO ed altri. - Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).

- PELLEGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334)
- MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).

Sui lavori della Commissione

Proposta d'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale.

Comunicazioni del Governo

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, rese nella seduta del 26 maggio 1993.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 17

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
 - RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 giugno 1993, ore 9 e 15

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1265) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

ORE 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 10 giugno 1993, ore 14,30

Comunicazioni del Governo

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della Sanità,
on. prof. Mariapia Garavaglia.

